



Statuto

Deliberato dall'Assemblea Nazionale Straordinaria – Roma, 13 dicembre 2014
Approvato con delibera della Giunta Nazionale n.141 del 29 aprile 2015

TITOLO PRIMO
COSTITUZIONE – SCOPI – FUNZIONI E SEDE

- Art.1** – Costituzione
Art.2 – Scopi e Funzioni
Art.3 – Durata e sede
-

TITOLO SECONDO
SOGGETTI DELLA FEDERAZIONE
AFFILIATI - SOCI - TESSERATI

CAPO I
AFFILIATI

- Art.4** – Affiliazione – condizioni e requisiti
Art.5 – Rinnovo dell'affiliazione
Art.6 – Cessazione dell'affiliazione
Art.7 – Diniego o revoca dell'affiliazione
Art.8 – Doveri degli affiliati
Art.9 – Diritti degli affiliati

CAPO II
SOCI – TESSERATI

- Art.10** – Categorie di tesserati
Art.11 – Atleti
Art.12 – Atleti – Doveri
Art.13 – Atleti – Diritti – elettorato attivo
Art.14 – Atleti – Diritti – elettorato passivo
Art.15 – Tecnici Sportivi – Definizione e Doveri
Art.16 – Tecnici Sportivi – Diritti – elettorato attivo
Art.17 – Tecnici – Diritti – elettorato passivo
Art.18 – Giudici Arbitri
Art.19 – Presidente Onorario
Art.20 – Soci Onorari
Art.21 – Soci Benemeriti
Art.22 – Tesseramento
Art.23 – Doveri dei tesserati
Art.24 – Diritti dei tesserati
Art.25 – Cessazione del tesseramento

TITOLO TERZO
ORGANI E STRUTTURE DELLA FEDERAZIONE

CAPO I
ORGANI FEDERALI, ORGANISMI E COMMISSIONI

- Art.26** – Organi ed Organismi Federali
Art.27 – Commissioni Federali statutarie

CAPO II
ORGANI FEDERALI CENTRALI

Sezione I
L'Assemblea Nazionale

- Art.28** – L'Assemblea Nazionale
Art.29 – Composizione e costituzione
Art.30 – Rappresentanza e deleghe degli affiliati, degli Atleti e dei Tecnici Sportivi
Art.31 – Convocazione
Art.32 – Direzione dell'Assemblea
Art.33 – Sistemi di votazione dell'Assemblea
Art.34 – Competenze specifiche dell'Assemblea Ordinaria
Art.35 – Competenze specifiche dell'Assemblea Straordinaria
Art.36 – Validità delle deliberazioni assembleari

Sezione II
Il Presidente Federale

- Art.37** – Elezione
Art.38 – Competenze
Art.39 – Durata del mandato
Art.40 – Incompatibilità
Art.41 – Impedimento – Dimissioni - Decadenza

Sezione III
Il Consiglio Federale

- Art.42** – Composizione e costituzione
Art.43 – Durata del mandato e incompatibilità
Art.44 – Elezione dei Consiglieri Federali
Art.45 – Presentazione delle candidature
Art.46 – Convocazione
Art.47 – Competenze
Art.48 – Surrogazione dei Consiglieri
Art.49 – Decadenza - Dimissioni

*Sezione IV
Il Collegio dei Revisori dei Conti*

- Art.50 – Composizione**
- Art.51 – Durata del mandato**
- Art.52 – Competenze e funzionamento**
- Art.53 – Incompatibilità**

*Sezione V
La Commissione Federale di Garanzia*

- Art. 53 bis – Commissione Federale di Garanzia**

*Sezione VI
L'Ufficio del Procuratore Federale*

- Art. 53 ter – Composizione dell'Ufficio del Procuratore Federale**
- Art. 53 quater – Nomina e attribuzioni dell'ufficio del procuratore federale**

*Sezione VII
Struttura federale*

- Art.54 – Organizzazione federale**
- Art.55 – Struttura federale**
- Art.56 – Il Segretario Generale**

*Sezione VIII
La Giustizia Sportiva*

- Art.57 – Principi generali**
- Art.58 – Principi informativi**
- Art.59 – Organi di Giustizia**
- Art. 60 – Istituzione, nomina e articolazione del Giudice Sportivo Nazionale**
- Art. 60 bis – Attribuzioni del Giudice sportivo, azione e procedimento: rinvio**
- Art.61 – Istituzione, nomina e composizione della Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello**
- Art. 61 bis – Attribuzioni della Corte sportiva di appello, azione e procedimento: rinvio**
- Art. 62 – Istituzione, elezione e composizione dei Giudici federali**
- Art. 62 bis – Attribuzioni dei Giudici federali, azione e procedimento: rinvio**
- Art. 63 – Procedimenti in materia di doping**

CAPO III
ORGANI PERIFERICI

Sezione I

La Consulta Nazionale dell'Organizzazione Territoriale

Art.64 – Composizione

Art.65 – Convocazione

Art.66 – Competenze e funzionamento

Sezione II

Il Collegio dei Giudici Arbitri

La Commissione Direttiva Arbitrale

Art.67 – Il Collegio dei Giudici Arbitri – Composizione

Art.68 – Norme di funzionamento

Art.69 – La Commissione Direttiva Arbitrale – Composizione

Art.70 – Competenze

Art.71 – Incompatibilità

Sezione III

La Commissione Tecnica Nazionale

Art.72 – Composizione

Art.73 – Competenze – Incompatibilità

Sezione IV

La Commissione Federale Atleti

Art.74 – Composizione

Art.75 – Competenze

CAPO IV
ORGANIZZAZIONE PERIFERICA

Sezione I

Funzioni – Comitati e Delegati Regionali

Art.76 – Funzioni

Art.77 - Comitati Regionali

Sezione II

Assemblea Regionale

Art.78 – Composizione e costituzione

Art.79 – Competenze dell'Assemblea regionale ordinaria

Art.80 – Competenze dell'Assemblea regionale straordinaria

Art.81 – Direzione dell'Assemblea regionale

Art.82– Elezione - Durata del mandato – Incompatibilità - Impedimento – Dimissioni – Decadenza

Art.83 – Competenze

*Sezione IV
Il Consiglio Regionale*

Art.84– Costituzione - Elezione – Durata del mandato Incompatibilità – Decadenza –Surrogazione dei Consiglieri

Art.85 – Competenze

Art.86 – Scioglimento

Art.87 - I Delegati regionali – Nomina – Revoca – Competenze

Art.88 - ELIMINATO

**TITOLO QUARTO
DISPOSIZIONI FINALI E NORME DI ATTUAZIONE**

**CAPO I
REQUISITI PER RICOPRIRE LE CARICHE**

Art.89 – Requisiti e disposizioni comuni

**CAPO II
VINCOLO DI GIUSTIZIA E COLLEGIO ARBITRALE**

Art.90 – Sistema di giustizia e Collegio di Garanzia dello sport

Art.91 – Arbitrato federale

**CAPO III
AMMINISTRAZIONE**

Art.92 – Patrimonio

Art.93 – Inventario

Art.94 – Esercizio finanziario e gestione finanziaria

Art.95 – Proposta di scioglimento della Federazione

Art.96 – Modifiche statutarie

**CAPO IV
NORME DI ATTUAZIONE E COMPLEMENTARI**

Art.97 – Norme di attuazione

Art.98 – Norme transitorie

Art.99 – Entrata in vigore

TITOLO PRIMO
COSTITUZIONE – SCOPI – FUNZIONI E SEDE

Art.1 - Costituzione

Art.1 - Costituzione

1. La Federazione Italiana Canottaggio, di seguito denominata “F.I.C.”, fondata a Torino nell’anno 1888 con il nome di Rowing Club Italiano, è Associazione senza fini di lucro con personalità giuridica di diritto privato ai sensi dell’art. 18 del Decreto Lgs. 23 luglio 1999 n.242 e successive modifiche ed integrazioni riconosciuta ai fini sportivi dal Consiglio Nazionale del CONI. Essa è costituita dalle Società, Polisportive ed Associazioni sportive di canottaggio che siano dotate dei prescritti requisiti e regolarmente affiliate, di seguito indicate come soggetti “affiliati”.
2. La F.I.C. persegue i propri scopi svolgendo l’attività sportiva e le relative attività di promozione in armonia con l’ordinamento sportivo nazionale ed internazionale del Comitato Olimpico Internazionale di seguito denominato CIO e del Comitato Olimpico Nazionale Italiano di seguito denominato CONI e della Fédération International des Sociétés d’Aviron (F.I.S.A.), della quale è la sola affiliata in Italia in forza delle vigenti norme dello Statuto F.I.S.A., di cui ne segue le deliberazioni e gli indirizzi, purché non in contrasto con quelle del CIO e del CONI.
3. L’ordinamento federale è ispirato al principio democratico ed a quello di partecipazione alla attività sportiva da parte di chiunque, in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità.
4. Alla F.I.C. è attribuita, nell’ambito dell’ordinamento sportivo, l’autonomia tecnica, organizzativa e di gestione della sua attività istituzionale sotto la vigilanza del CONI. Tutta l’attività federale è disciplinata dalle norme del presente Statuto, dai regolamenti per l’attuazione dello stesso, dai Principi fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, dal Codice della Giustizia Sportiva, nonché, per quanto non previsto, dalle norme del codice civile, dalle disposizioni di attuazione del medesimo e dalle leggi che regolano le persone giuridiche private.

Art.2 - Scopi e Funzioni

1. La FIC ha lo scopo di:
 - a) organizzare, disciplinare, regolamentare, propagandare, sviluppare e svolgere, attraverso gli affiliati, sul territorio nazionale e sul piano internazionale lo sport remiero a livello dilettantistico in tutte le sue espressioni agonistiche e non, su barche di tipo olimpico, regolamentari, propedeutiche, da “Coastal Rowing” e a queste introduttive come l’indoor rowing con macchine simulatrici di voga ivi inclusa l’attuazione di programmi di formazione degli Atleti, dei Tecnici Sportivi e dei Giudici Arbitri
 - b) organizzare, propagandare, sviluppare e svolgere, attraverso gli affiliati, sul territorio nazionale e sul piano internazionale, il Para-rowing in accordo con le normative FISA del Comitato Italiano Paralimpico (CIP)
 - c) partecipare a competizioni internazionali
 - d) coordinare l’attività degli Affiliati, tutelandone gli interessi presso, le Autorità statali e locali, le Federazioni di canottaggio estere, nonché presso ogni altro Ente interessato

- e) approntare gli strumenti per risolvere le controversie fra soggetti affiliati e tesserati concernenti il canottaggio
 - f) organizzare, direttamente o tramite comitati organizzatori e disciplinare lo svolgimento delle gare nazionali ed internazionali, omologandone i risultati, nell'ambito delle direttive impartite dal CONI e dagli organismi internazionali di cui all'art. 1, secondo comma, nonché secondo i principi contenuti nella Carta Olimpica.
2. La F.I.C. svolge anche le seguenti attività ed emana direttive in merito a:
- a) affiliazione di società ed associazioni sportive
 - b) costituzione di comitati organizzatori locali per manifestazioni nazionali ed internazionali
 - c) controlli sulle società ed associazioni sportive
 - d) tesseramento
 - e) tutela sanitaria e assicurativa degli atleti tesserati
 - f) prevenzione e repressione del doping accettando incondizionatamente le Norme sportive Antidoping del CONI
 - g) formazione dei quadri, dei Tecnici Sportivi e dei Giudici Arbitri.
3. Per il perseguimento degli scopi e delle finalità istituzionali la F.I.C. potrà compiere ogni operazione anche di natura finanziaria sia mobiliare che immobiliare nel rispetto dell'assenza del fine di lucro.

Art.3 – Durata e sede

1. La Federazione Italiana Canottaggio ha durata illimitata ed ha sede in Roma.

TITOLO SECONDO
SOGGETTI DELLA FEDERAZIONE
AFFILIATI - SOCI - TESSERATI

CAPO I
AFFILIATI

Art.4 – Affiliazione – condizioni e requisiti

1. Sono affiliati alla F.I.C., le Società, le Polisportive e le Associazioni sportive nonché gli enti militari che di seguito saranno indicati come “Affiliati” i cui statuti siano uniformi al disposto dell’art.29 dello Statuto del CONI, all’art.90 della legge n.289/2002 così come modificato dalla legge n.128/2004 e purché:
 - a) abbiano una sede, l’accesso, anche non direttamente collegato alla sede, ad uno specchio d’acqua, un tecnico iscritto all’Albo federale dei Tecnici Sportivi, idonee imbarcazioni ed attrezzature per la pratica e/o la preparazione alla pratica del canottaggio
 - b) accettino e applichino le norme statutarie e regolamentari della F.I.C
 - c) riconoscano la giurisdizione sportiva e disciplinare della F.I.C.
 - d) rispettino il principio elettivo per gli organi direttivi e di controllo
 - e) i Dirigenti sociali non siano tesserati come Dirigenti di un altro soggetto affiliato alla F.I.C.
 - f) osservino il principio della separazione dei poteri fra organi direttivi e organi disciplinari, nonché il principio del doppio grado di giurisdizione circa la materia disciplinare
 - g) si impegnino a pagare le quote di affiliazione e di rinnovo dell’affiliazione e le quote di tesseramento
 - h) gli Statuti e regolamenti interni siano ispirati al principio di democrazia interna.
2. Per il riconoscimento ai fini sportivi delle società e delle associazioni sportive da parte del CONI, gli Statuti delle stesse, oltre ai requisiti richiesti dalla legislazione statale, devono prevedere l’obbligo di conformarsi alle norme e direttive del CONI nonché allo Statuto ed ai Regolamenti della FIC. Le società sportive sono riconosciute ai fini sportivi, salvo facoltà di delega al Consiglio Federale, dal Consiglio Nazionale del CONI. Gli Statuti e le relative modifiche sono approvati dalla Giunta Nazionale del CONI salvo delega al Consiglio Federale.
3. Qualora sia scelto il modello della società di capitali (per azioni o a responsabilità limitata) e cooperative è fatto obbligo, a pena di irricevibilità della domanda di affiliazione o di riaffiliazione, di prevedere nello Statuto e nell'atto costitutivo l'assenza del fine di lucro ed il totale reinvestimento degli utili per il perseguimento esclusivo dell'attività sportiva.
4. L’affiliazione delle società ha luogo secondo le modalità previste nel Regolamento Organico.
5. I gruppi sportivi militari rappresentati nel Comitato Sportivo militare e firmatari di apposite convenzioni con il CONI, per ottenere il riconoscimento ai fini sportivi e l’affiliazione non devono avere scopo di lucro e possono essere regolati da Statuti conformi ai rispettivi ordinamenti, anche in deroga alle disposizioni previste per le società sportive.

Art.5 – Rinnovo dell'affiliazione

1. I soggetti sono automaticamente riaffiliati per l'anno successivo qualora non presentino domanda di cessazione entro il 31 dicembre. Essi sono tenuti a versare le quote a tale titolo entro il 15 febbraio di ciascun anno. In caso di Assemblea, gli Affiliati devono aver presentato la necessaria documentazione per l'affiliazione, essere in regola con il pagamento della quota per l'anno di riferimento ed ottenuto il rinnovo dell'affiliazione.

Art.6 – Cessazione dell'affiliazione

1. L'affiliazione alla F.I.C. cessa per:
 - a) dimissioni scritte dell'affiliato
 - b) scioglimento dell'affiliato
 - c) termine dell'attività remiera a seguito di formale comunicazione da parte dell'affiliato
 - d) morosità nel pagamento delle quote oltre il termine previsto dall'art. 5, nonché dall'art. 10 del Regolamento Organico.
 - e) revoca dell'affiliazione o riaffiliazione a seguito della perdita dei requisiti richiesti al precedente Art.4
 - f) per radiazione determinata da gravi infrazioni alle norme federali.
2. Il provvedimento per la cessazione del rapporto d'affiliazione è immediatamente e provvisoriamente esecutivo, nonostante l'eventuale opposizione. Esso è assunto dagli Organi di Giustizia nell'ipotesi prevista dal precedente comma, lettera f); dal Consiglio federale nelle ipotesi previste sempre dal precedente comma, lettere c), d) e).
3. La cessazione di appartenenza alla F.I.C. comporta la perdita di ogni diritto nei confronti di questa.

Art.7– Diniego o revoca dell'affiliazione

1. Avverso la decisione della Federazione in tema di diniego o revoca dell'affiliazione può essere inoltrato ricorso alla Giunta Nazionale del CONI, ai sensi dell'art. 7, comma 5 lettera n) dello Statuto CONI che si pronuncia previa acquisizione del parere del Collegio di garanzia dello sport.

Art.8 - Doveri degli affiliati

1. Gli affiliati hanno il dovere di:
 - a) accettare ed osservare, in ogni disposizione ed a tutti gli effetti, i Principi fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, il Codice della Giustizia Sportiva, lo Statuto, i Regolamenti, il Codice di gara e le deliberazioni degli Organi Federali purché adottate nelle rispettive sfere di competenza, nonché a mantenere condotta conforme ai principi di lealtà, probità e rettitudine sportiva
 - b) esercitare con lealtà sportiva le loro attività, osservando i principi, le norme e le consuetudini sportive, nonché salvaguardando la funzione educativa, sociale e culturale dello sport
 - c) esercitare le loro attività nel rispetto del principio della solidarietà economica tra lo sport

di alto livello e quello di base ed assicurare ai giovani Atleti una formazione educativa complementare alla formazione sportiva

- d) mettere a disposizione della F.I.C. gli Atleti selezionati per far parte della rappresentativa nazionale italiana
- e) versare alla Federazione le quote di affiliazione e riaffiliazione ed i contributi dovuti nonché eventuali tasse o sanzioni pecuniarie comminate dagli Organi di Giustizia
- f) destinare proprie risorse in misura adeguata per la promozione e la pratica agonistica dell'attività sportiva remiera.

2. Il loro comportamento è assoggettato alla giurisdizione degli Organi di Giustizia.

Art.9 - Diritti degli affiliati

1. Gli affiliati hanno il diritto di:

- a) Partecipare alle regate federali ed a quelle internazionali
- b) partecipare alla Assemblea Nazionale ed a quella della Regione di appartenenza
- c) esercitare il diritto di voto a condizione che:
 - abbiano maturato un'anzianità di affiliazione di almeno 12 mesi precedenti la data di celebrazione dell'Assemblea;
 - alla data di convocazione dell'Assemblea partecipino all'attività ufficiale della Federazione;
 - nella stagione agonistica dell'anno precedente l'Assemblea abbiano svolto, con carattere continuativo, effettiva attività agonistica intendendosi per tale la partecipazione a qualsiasi gara e/o campionato valido per le classifiche nazionali ed iscritto nei calendari ufficiali Nazionali e Regionali della Federazione ed abbiano riportato un punteggio di almeno 20 punti attribuiti sulla base delle tabelle allegate al presente Statuto (All. A) e secondo le modalità previste ed indicate in calce alle stesse;
- d) organizzare manifestazioni remiere in conformità alle norme del Codice di gara;
- e) utilizzare i simboli istituzionali della Federazione;
- f) fruire di contributi finalizzati previsti dalla Federazione e/o dal CONI.

2. Il mancato versamento delle quote di affiliazione o di riaffiliazione comporta l'esclusione di tutti i diritti sopra elencati.

3. La morosità derivante dal mancato pagamento delle quote di affiliazione, riaffiliazione e di tesseramento preclude il diritto di partecipare alla Assemblee. E' altresì escluso il diritto a partecipare per chi sia colpito da una squalifica od inibizione in corso di esecuzione.

CAPO II

SOCI – TESSERATI

Art.10 - Categorie di tesserati

1. Appartengono alle categorie dei tesserati F.I.C.:

- i Dirigenti Federali
- gli Atleti
- i Tecnici Sportivi
- i Medici

- i componenti del Collegio dei Giudici Arbitri
- i Dirigenti societari
- i Soci degli affiliati
- il Presidente Onorario
- i soci Onorari
- i soci Benemeriti

Art.11 – Atleti

1. E' riconosciuto il diritto alla libera prestazione delle attività sportive.
2. Gli Atleti sono inquadrati presso gli Affiliati.
 - a) Il vincolo non può essere superiore ad un anno e comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno di tesseramento.
 - b) Le clausole per il trasferimento degli atleti sono inserite nel Regolamento Organico.
3. Il tesseramento degli atleti è disciplinato dalle seguenti norme tassative:
 - a) è fatto divieto del duplice tesseramento, tranne che per gli atleti tesserati per una Società civile dove è ammesso il doppio tesseramento per un gruppo sportivo militare o per un Ente nazionale, sia in caso di arruolamento volontario a termine sia in caso di arruolamento per concorso. Tale tipo di tesseramento, che avrà comunque la durata dell'arruolamento, può essere chiesto in qualsiasi momento della stagione agonistica. L'assegnazione del punteggio per gli atleti in stato di doppio tesseramento è regolamentata all'interno del Regolamento Organico.
 - b) è vietata la partecipazione a manifestazioni indette dalla FIC ad atleti non in regola con il tesseramento.
4. E' garantita la tutela della posizione sportiva delle atlete in attività per tutto il periodo della gravidanza e per i primi 6 mesi di maternità, in previsione del loro rientro all'attività agonistica. Le atlete in maternità hanno diritto al mantenimento del tesseramento e alla salvaguardia del merito sportivo acquisito.
5. Gli Atleti sono soggetti dell'ordinamento sportivo e devono esercitare con lealtà sportiva le loro attività, osservando i principi, le norme e le consuetudini sportive.

Art.12 – Atleti – Doveri

1. Gli Atleti devono:
 - a) praticare lo sport in conformità alle norme e agli indirizzi del CIO, del CONI e della F.I.C.
 - b) rispettare le norme e gli indirizzi della F.I.S.A.
2. Gli Atleti selezionati per le rappresentative nazionali sono tenuti a:
 - a) rispondere alle convocazioni, mettersi a disposizione della F.I.C. e onorare il ruolo rappresentativo ad essi conferito
 - b) gli Atleti appartenenti ai gruppi sportivi, di cui all'art. 4 punto 5, devono altresì essere autorizzati dalle Amministrazioni di appartenenza

Art.13 – Atleti – Diritti – elettorato attivo

1. L'elettorato attivo – esercizio del diritto di voto, è riconosciuto agli Atleti in attività che:
 - a) risultino tesserati alla F.I.C. nell'anno di svolgimento delle votazioni
 - b) abbiano raggiunto la maggiore età.
2. Essi hanno il diritto ad eleggere, in apposite sessioni elettorali regionali, i loro Delegati all'Assemblea Nazionale, nel numero previsto dal successivo art. 47 comma 1 lettera e), e secondo quanto previsto al successivo art. 30, sulla base di liste depositate, presso le Regioni di appartenenza. Le votazioni si dovranno svolgere almeno 15 giorni prima dell'Assemblea Nazionale Elettiva. I Delegati all'Assemblea Nazionale resteranno in carica per il quadriennio Olimpico.
3. Il totale dei rappresentanti eletti in sede regionale deve essere in misura non inferiore al 20% del totale degli affiliati aventi diritto a voto nella regione di appartenenza.

Art.14 – Atleti – Diritti – elettorato passivo

1. L'elettorato passivo spetta all'atleta:
 - cittadino italiano
 - maggiorenne
 - tesserato in attività o che lo sia stato per almeno due anni nell'ultimo decennio

Art.15 - Tecnici Sportivi – Definizione e Doveri

1. I Tecnici Sportivi, inquadrati presso gli Affiliati o, comunque, iscritti nell'Albo Allenatori della F.I.C. sono soggetti dell'ordinamento sportivo.
2. Devono:
 - a) esercitare con lealtà sportiva le loro attività
 - b) osservare i principi, le norme e le consuetudini sportive, tenendo conto, in particolare, della funzione sociale, educativa e culturale della loro attività
 - c) esercitare la loro attività in osservanza delle norme e degli indirizzi del CIO, del CONI, delle amministrazioni di appartenenza e della F.I.C., osservando altresì le norme e gli indirizzi della F.I.S.A.

Art.16 - Tecnici Sportivi – Diritti – elettorato attivo

1. L'elettorato attivo – esercizio del diritto di voto, è riconosciuto ai Tecnici Sportivi che nell'anno di svolgimento delle votazioni siano:
 - maggiorenni
 - iscritti all'Albo degli Allenatori della F.I.C.
 - tesserati ed in attività
2. Essi hanno il diritto ad eleggere, in apposite sessioni elettorali regionali, i loro Delegati all'Assemblea Nazionale, nel numero previsto dal successivo art.47 comma 1 lettera e), e secondo quanto previsto al successivo art.30, sulla base di liste depositate, presso le Regioni

di appartenenza. Le votazioni si dovranno svolgere almeno 15 giorni prima dell'Assemblea Nazionale Elettiva. I Delegati all'Assemblea resteranno in carica per il quadriennio Olimpico.

3. Il totale dei rappresentanti eletti in sede regionale deve essere in misura non inferiore al 10% del totale degli affiliati aventi diritto a voto nella regione di appartenenza.

Art.17 – Tecnici – Diritti – elettorato passivo

1. L'elettorato passivo spetta al tecnico:
 - cittadino italiano
 - maggiorenne
 - iscritto all'Albo Allenatori
 - tesserato in attività o che lo sia stato per almeno due anni nell'ultimo decennio

Art.18 - Giudici Arbitri

1. Gli Arbitri sono riuniti nel Collegio dei Giudici Arbitri della FIC
2. Gli Arbitri, componenti il Collegio, partecipano, nella qualifica loro attribuita dal Consiglio Federale e senza vincolo di subordinazione, allo svolgimento delle manifestazioni sportive per assicurarne la regolarità secondo il Codice di gara ed i Regolamenti federali.
3. Svolgono le proprie funzioni con lealtà sportiva, in osservanza dei principi di terzietà, imparzialità ed indipendenza di giudizio.
4. Il Collegio dei Giudici Arbitri è regolato da apposito regolamento redatto ed approvato secondo le previste procedure

Art.19 – Presidente Onorario

1. L'Assemblea Nazionale può, per acclamazione, nominare un Presidente Onorario.

Art.20 – Soci Onorari

1. L'Assemblea Nazionale può nominare per acclamazione, su proposta del Consiglio Federale, Soci Onorari della F.I.C. coloro che hanno acquisito alte benemeritenze in campo remiero.

Art.21 – Soci Benemeriti

1. Il Consiglio Federale può nominare Soci Benemeriti della F.I.C. coloro che hanno acquisito particolari benemeritenze nel campo remiero.

Art.22 – Tesseramento

1. Il tesseramento è effettuato secondo le modalità ed i tempi indicati nel Regolamento Organico.

2. I Dirigenti federali centrali e periferici ed i Tecnici nazionali sono tesserati d'ufficio dalla F.I.C. all'atto della loro elezione o nomina.
3. I Dirigenti sociali, gli Atleti, i Tecnici sportivi degli Affiliati entrano a far parte della F.I.C. all'atto del tesseramento nominativo richiesto dalle rispettive Società di appartenenza, secondo le disposizioni federali ed a seguito dell'intervenuta accettazione della domanda di affiliazione o riaffiliazione. Tali soggetti devono essere tesserati per un solo soggetto Affiliato.
4. I singoli soci dei soggetti Affiliati, ivi compresi i soci della sezione canottaggio delle Polisportive, entrano a far parte della F.I.C. all'atto del tesseramento nominativo richiesto dalle rispettive Società di appartenenza, secondo le disposizioni federali ed a seguito dell'intervenuta accettazione della domanda di affiliazione o riaffiliazione.
5. Per il tesseramento come atleta occorrerà aver superato le prescritte visite previste dalla vigente normativa in materia di tutela sanitaria per la pratica dell'attività sportiva.
6. Per il tesseramento come tecnico sportivo occorre l'iscrizione all'apposito Albo Allenatori, previo conseguimento delle richieste abilitazioni.
7. I componenti del Collegio dei Giudici Arbitri sono tesserati d'ufficio alla FIC all'atto dell'inquadramento nel Collegio stesso, come previsto nell'apposito Regolamento
8. Il Presidente Onorario, i Soci Onorari ed i Soci Benemeriti sono tesserati d'ufficio alla F.I.C. all'atto della loro nomina e proclamazione.
9. L'iscrizione agli albi, dove prevista, scade il 31 dicembre dell'anno a cui si riferisce. Deve essere annualmente rinnovata entro il 15 gennaio successivo con il versamento della quota stabilita dal Consiglio federale.
10. Il tesseramento è valido per l'anno solare e scade il 31 dicembre.

Art.23 - Doveri dei tesserati

1. I tesserati sono tenuti a:
 - a) osservare le norme federali e, quindi, le deliberazioni degli organi della F.I.C., i principi derivanti dall'ordinamento giuridico sportivo, i Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, il Codice della Giustizia Sportiva, nonché il Codice di Comportamento Sportivo emanato dal CONI e il Codice Etico della Federazione.
 - b) mantenere una condotta conforme ai principi di lealtà, probità e rettitudine sportiva.
 - c) versare alla F.I.C., per il tramite della propria Società, Associazione o Organizzazione, la quota di tesseramento annuale.
2. Il loro comportamento è assoggettato alla giurisdizione degli Organi di Giustizia della Federazione.

3. E' fatto divieto ai tesserati coinvolti nell'attività di vertice di effettuare o accettare direttamente o indirettamente scommesse aventi ad oggetto risultati relativi a gare competizioni remiere organizzate nell'ambito della F.I.C.

Art.24 - Diritti dei tesserati

1. I tesserati hanno il diritto di:
 - a) partecipare all'attività federale
 - b) indossare la divisa federale
 - c) candidarsi alle cariche federali elettive se in possesso dei prescritti requisiti

Art.25 - Cessazione del tesseramento

1. Il tesseramento cessa per:
 - a) dimissioni da socio dell'affiliato alla F.I.C.
 - b) cessazione dell'affiliazione dell'affiliato alla F.I.C.
 - c) cessazione dalla carica o qualifica che ha determinato il tesseramento
 - d) ritiro della tessera deliberato dagli Organi di Giustizia per gravi atti di indisciplina o per altri gravi motivi
 - e) la perdita dei requisiti che hanno determinato il tesseramento

TITOLO TERZO ORGANI E STRUTTURE DELLA FEDERAZIONE

CAPO I ORGANI – ORGANISMI E COMMISSIONI

Art.26 - Organi ed Organismi Federali

1. Gli Organi della F.I.C. si dividono in:
 - a) centrali
 - b) periferici
 - c) di giustizia
2. Organi centrali sono:
 - a) l'Assemblea Nazionale
 - b) il Presidente
 - c) il Consiglio Federale
 - d) il Collegio dei Revisori Conti
 - e) la Commissione federale di garanzia
 - f) l'Ufficio del Procuratore Federale
 - g) il Segretario generale
3. Organi periferici sono:
 - a) le Assemblee Regionali
 - b) i Presidenti Regionali
 - c) i Consigli Regionali

- d) i Delegati Regionali
- 4. Organi di giustizia sono:
 - a) il Giudice Sportivo Nazionale
 - b) il Tribunale Federale
 - c) la Corte federale di appello in funzione propria e in funzione di Corte sportiva di appello
- 5. Organismi:
 - a) la Consulta Nazionale dell'Organizzazione territoriale
- 6. Gli Organi centrali, la Consulta Nazionale e gli Organi di Giustizia per il proprio funzionamento, per dare esecuzione alle rispettive delibere e provvedimenti si avvalgono della Segreteria Federale.

Art.27 - Commissioni Federali statutarie

- 1. Sono Commissioni Federali statutarie:
 - a) la Commissione Direttiva Arbitrale
 - b) la Commissione Tecnica Nazionale
 - c) la Commissione Federale Atleti

Tali Commissioni, per il proprio funzionamento e per dare esecuzione alle rispettive delibere, si avvalgono della Segreteria Federale

- 2. Le Commissioni Federali indicate al comma 1 sono regolate da appositi regolamenti redatti ed approvati secondo le previste procedure.

CAPO II ORGANI FEDERALI CENTRALI

Sezione I L'Assemblea Nazionale

Art.28 – L'Assemblea Nazionale

- 1. L'Assemblea Nazionale è il supremo Organo della Federazione; ad essa spettano tutti i poteri deliberativi.
- 2. L'Assemblea Nazionale può essere:
 - Ordinaria (elettiva e non elettiva)
 - Straordinaria

Art.29 - Composizione e costituzione

- 1. L'Assemblea Nazionale è composta, con diritto a voto:
 - a) dai Presidenti, o dai Membri del Consiglio Direttivo da questi delegati, degli affiliati aventi diritto al voto

- b) dai delegati rappresentanti degli Atleti e dei Tecnici Sportivi eletti nelle Assemblee regionali
2. Partecipano ai lavori assembleari, senza diritto a voto:
- a) il Presidente e i Consiglieri Federali
 - b) i Membri Effettivi del Collegio dei Revisori Contabili
 - c) i componenti dell'Ufficio del Procuratore Federale
 - d) i Presidenti degli Organi di Giustizia collegiali e il Giudice Sportivo Nazionale
 - e) i Presidenti dei Comitati Regionali
 - f) i Delegati Regionali
 - g) il Presidente della Commissione Direttiva Arbitrale
 - h) il Direttore della Commissione Tecnica Nazionale
 - l) il Presidente Onorario
 - m) i Soci Onorari e Benemeriti
 - n) i Presidenti, o i Membri del Consiglio Direttivo da questi delegati, degli affiliati senza diritto al voto
 - o) i candidati alle cariche federali

Art.30 – Rappresentanza e deleghe degli affiliati, degli Atleti e dei Tecnici Sportivi

1. Ciascun soggetto affiliato è rappresentato in Assemblea Nazionale dal proprio Presidente o in linea subordinata, da un Dirigente del Consiglio Direttivo delegato dal Presidente medesimo, secondo le modalità previste nel Regolamento Organico.
2. Al fine suddetto, all'atto dell'affiliazione, i soggetti dovranno comunicare alla Segreteria Federale la composizione dei rispettivi Consigli Direttivi, nonché le variazioni che intervenissero nella composizione stessa.
3. Ai Presidenti di un soggetto affiliato o ai loro delegati ed ai Delegati degli Atleti e dei Tecnici sportivi è riconosciuto esclusivamente il diritto di voto spettante ad una delle categorie per le quali risulta tesserato.
4. I Presidenti dei Sodalizi affiliati, in caso di loro impossibilità a partecipare all'Assemblea Federale, potranno delegare:
 - un componente del Consiglio Direttivo del loro Sodalizio
 - il rappresentante di altro Sodalizio appartenente alla stessa regione.
5. Ogni rappresentante potrà essere portatore, al massimo, di una sola delega.
6. I soggetti di cui all'art. 29, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), n) ed o), non possono rappresentare società né direttamente né per delega, né esprimere il voto in qualità di Delegato Atleta o Delegato Tecnico. I Presidenti degli Affiliati con diritto di voto, o i loro delegati, non possono rappresentare né gli atleti né i tecnici.
7. Gli Atleti ed i Tecnici Sportivi aventi diritto al voto sono rappresentati in Assemblea da propri delegati eletti in sede regionale, in apposite sessioni elettorali da svolgersi almeno 15 giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea Nazionale.

8. I rappresentanti degli Atleti e Tecnici eletti nelle rispettive assemblee territoriali di categoria, , devono partecipare direttamente alle assemblee nazionali e non possono ricevere né rilasciare deleghe.
9. Il numero complessivo dei delegati Atleti e Tecnici Sportivi sarà non inferiore al 30% del totale nazionale degli affiliati aventi diritto a voto.
Ad ogni regione sarà attribuito un numero complessivo di delegati Atleti e Tecnici non inferiore al 30% del totale degli affiliati aventi diritto a voto della regione e, comunque, pari almeno ad un delegato per ogni Comitato Regionale od ove esista il Delegato Regionale. Nell'ipotesi in cui il delegato eletto in rappresentanza degli Atleti e dei Tecnici Sportivi sia impossibilitato a partecipare ai lavori assembleari, lo stesso potrà essere sostituito, limitatamente a quella Assemblea, dal primo dei non eletti della propria categoria.

Art.31 – Convocazione

1. L'Assemblea Nazionale viene convocata a mezzo raccomandata o Posta Elettronica Certificata (PEC) da inoltrarsi agli aventi diritto entro i 30 giorni precedenti la data di svolgimento dell'Assemblea Nazionale. In caso di Assemblea Straordinaria i termini possono essere ridotti a 15 giorni. L'avviso di convocazione deve riportare l'ordine del giorno e contenere l'elenco degli Affiliati e dei Delegati degli Atleti e dei Tecnici Sportivi aventi diritto di voto. Avverso la mancata o errata attribuzione del diritto di voto può essere presentato ricorso innanzi alla Corte federale di appello secondo le modalità previste all'art. 17 del Regolamento Organico.
2. L'Assemblea Nazionale si riunisce, entro il 15 marzo del terzo anno del quadriennio olimpico per gli adempimenti di cui all'Art.34 lett.f), e, dopo la celebrazione dei Giochi Olimpici estivi, non oltre il 15 marzo dell'anno successivo, per l'elezione degli organi centrali elettivi della Federazione
3. Deve essere convocata in via straordinaria quando occorra procedere a variazioni allo Statuto, in caso di grave circostanza o quando ne venga avanzata motivata richiesta da almeno:
 - la metà più uno degli affiliati
 - la metà più uno dei Componenti il Consiglio Federale
 - dalla metà più uno degli atleti maggiorenni o dei tecnici societari aventi diritto a voto nelle assemblee di categoria.In tali ipotesi l'Assemblea straordinaria deve essere convocata e celebrata entro 90 giorni dalla richiesta.
4. L'Assemblea Ordinaria ha sempre diritto di convocarsi in sessione straordinaria per una data successiva fissando l'Ordine del Giorno.

Art.32 - Direzione dell'Assemblea

1. L'Assemblea Nazionale elegge l'Ufficio di Presidenza composto da un Presidente, un Vice Presidente ed un Segretario. L'Assemblea è diretta dal Presidente.
2. Nella Assemblea Nazionale elettiva i componenti dell'Ufficio di Presidenza, della Commissione Verifica Poteri e di scrutinio non possono essere scelti tra i candidati alle cariche federali.

Art.33 – Sistemi di votazione dell'Assemblea

1. I sistemi di votazione in Assemblea sono:
 - alzata di mano e controprova
 - appello nominale
 - scrutinio segreto
 - acclamazione
2. Tutte le elezioni degli organi federali avvengono mediante votazione a scrutinio segreto. Tale tipo di votazione viene adottata anche quando lo ritenga opportuno il Presidente dell'Assemblea o quando vi sia richiesta di 1/3 degli aventi diritto a voto.
3. La votazione per acclamazione, che deve avvenire all'unanimità, può aver luogo per l'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea.

Art.34 - Competenze specifiche dell'Assemblea Ordinaria

1. Sono di competenza dell'Assemblea Ordinaria, specificamente:
 - a) l'elezione a scrutinio segreto entro e non oltre il 15 marzo dell'anno successivo a quello in cui si sono svolti i Giochi Olimpici estivi con votazioni separate e successive del Presidente, dei Membri del Consiglio Federale, del Presidente del Collegio dei Revisori Contabili,; le elezioni si svolgono sulla base di distinte liste di candidati
 - b) l'approvazione dei bilanci programmatici di indirizzo dell'Organo di amministrazione alla fine di ogni quadriennio o del mandato per il quale sono stati approvati
 - c) la nomina del Presidente Onorario
 - d) la nomina delle persone proposte dal Consiglio Federale a Soci Onorari
 - e) l'esame delle proposte concernenti l'attività federale iscritte all'Ordine del Giorno
 - f) la verifica delle linee gestionali e programmatiche da effettuarsi con cadenza biennale
 - g) la determinazione delle quote massime dovute dagli Affiliati

Art.35 – Competenze specifiche dell'Assemblea Straordinaria

1. Sono di competenza dell'Assemblea Straordinaria specificatamente:
 - a) le modifiche dello Statuto
 - b) l'elezione del nuovo Consiglio Federale decaduto a seguito delle dimissioni o della vacanza definitiva del Presidente o della maggioranza dei Consiglieri
 - c) la reintegrazione del Presidente del Collegio dei Revisori Conti
 - d) scioglimento della Federazione
2. Nel caso di parere negativo del Collegio dei Revisori dei Conti del bilancio approvato dal Consiglio federale, o in caso in caso di rieiezione del medesimo da parte della Giunta Nazionale del CONI, dovrà essere convocata l'Assemblea straordinaria dei soli affiliati con diritto di voto per deliberare sull'approvazione dello stesso ai sensi del combinato disposto dall'art.15 comma 3 del D.Lgs. 15/04 e dell'art. 21, comma 4, dello Statuto del CONI

Art.36 - Validità delle deliberazioni assembleari

1. L'Assemblea elettiva sia Ordinaria che Straordinaria e quella Straordinaria per le modifiche statutarie è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto ed in seconda convocazione con la presenza di 1/3 degli aventi diritto.
2. L'Assemblea non elettiva Ordinaria e Straordinaria è validamente costituita in prima convocazione se sono presenti almeno la metà degli aventi diritto a voto. In seconda convocazione si prescinde dal numero dei partecipanti.
3. Le deliberazioni vengono prese, sia in prima che in seconda convocazione, a maggioranza dei voti presenti qualora non diversamente specificato nel presente Statuto.

Sezione II Il Presidente Federale

Art.37 – Elezione

1. Il Presidente Federale è eletto dall'Assemblea Nazionale Ordinaria e, nei casi previsti, da quella Straordinaria, previo rispetto delle disposizioni di cui agli artt.28 e seguenti e delle procedure riportate ai commi successivi.
2. Per l'elezione del Presidente Federale occorre il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto presenti o rappresentati in assemblea.
3. Qualora nessuno dei candidati alla carica di Presidente Federale abbia riportato la maggioranza assoluta, si procede a ballottaggio tra i due candidati che abbiano conseguito il maggior numero di suffragi e risulterà eletto il candidato che avrà conseguito la maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati.
4. Possono concorrere per l'elezione alla carica di Presidente Federale i tesserati che siano in possesso dei requisiti indicati all'art. 89 del presente Statuto e che siano tesserati della Federazione da almeno 2 anni o che siano stati tesserati per identico periodo.
5. Chi ha ricoperto la carica di Presidente Federale per due mandati consecutivi non è immediatamente rieleggibile, se non nei casi ed alle condizioni di seguito indicate.
E' consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni e un giorno per causa diversa dalle dimissioni volontarie.
In deroga a quanto previsto dai precedenti commi, per l'elezione successiva a due o più mandati consecutivi, il Presidente uscente candidato è confermato qualora raggiunga una maggioranza non inferiore al 55% dei voti validamente espressi.
Qualora il Presidente uscente non raggiunga alla prima votazione il quorum del 55% dei voti validamente espressi, ed in presenza di almeno altri due candidati, verrà effettuata contestualmente una nuova votazione alla quale il Presidente uscente non potrà concorrere salvo il caso in cui abbia conseguito la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso diverso, si dovrà celebrare una nuova assemblea a cui il Presidente uscente non potrà candidarsi . Il computo dei mandati si effettua ai sensi dell'art.2 c. 6 del decreto legislativo 8

gennaio 2004 n.15, dal mandato che ha inizio a seguito delle elezioni della Giunta Nazionale e del Presidente del CONI tenutesi il 19 maggio 2005.

Art.38 – Competenze

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Federazione e ha la responsabilità generale dell'area tecnico-sportiva.
2. Il Presidente esercita le funzioni apicali di programmazione, indirizzo e controllo relative al perseguimento dei risultati agonistici a livello nazionale e internazionale. A tal fine, presenta all'inizio del mandato il suo programma tecnico-sportivo ed al termine un consuntivo relativo all'attività svolta ed ai risultati sportivi conseguiti e nomina i Direttori tecnici delle squadre nazionali previa consultazione con il CONI e sentito il Consiglio Federale. Spettano, inoltre, al Presidente la disciplina, l'indirizzo e lo sviluppo della preparazione tecnica federale, anche attraverso l'eventuale declaratoria di indisponibilità da parte degli affiliati di singoli Atleti riconosciuti necessari alla Federazione per la formazione di rappresentative nazionali. Spetta altresì al Presidente la decisione sulla partecipazione di equipaggi a regate all'estero, ai Campionati FISA ed ai Campionati Mondiali, nonché la proposta al CONI degli equipaggi da iscrivere per le Olimpiadi.
3. Il Presidente ha la responsabilità generale del buon andamento della Federazione e nomina il Segretario Generale della Federazione previa consultazione con il CONI e sentito il Consiglio Federale.
4. Il Presidente convoca l'Assemblea Nazionale, il Consiglio Federale e la Consulta Nazionale, salvo i casi statutariamente previsti. Il Presidente Federale può adottare, in caso di estrema urgenza, i provvedimenti riservati al Consiglio Federale ma deve riferirne e chiederne la ratifica alla prima riunione di Consiglio.
5. E' competenza del Presidente Federale la concessione del provvedimento di grazia. Per tale concessione deve, comunque, risultare scontata almeno la metà della pena. In caso di radiazione dovranno essere decorsi almeno 5 anni dalla sanzione definitiva.
6. Sottopone al Consiglio federale, ai sensi delle norme del presente Statuto e del Regolamento di Giustizia, le proposte di nomina dei componenti degli Organi di Giustizia e del Procuratore federale, nonché del segretario per ciascuno degli Organi di Giustizia e per il Procuratore federale.

Art.39 - Durata del mandato

1. Il Presidente Federale, salvo i casi espressamente e tassativamente enunciati nel presente Statuto, dura in carica quattro anni corrispondenti al quadriennio olimpico e può essere rieletto.
2. Il termine di quattro anni non viene prolungato in caso di mancato svolgimento dei Giochi Olimpici.

Art.40 – Incompatibilità

1. La carica di Presidente è incompatibile con qualsiasi altra carica federale e sociale nell'ambito della stessa Federazione.
2. E' altresì incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva sportiva nazionale in organismi riconosciuti dal CONI.
3. E', inoltre, incompatibile con l'esercizio delle attività di Tecnico Federale e di Arbitro in attività.

Art.41 – Impedimento – Dimissioni – Decadenza

1. Impedimento temporaneo

In caso di impedimento temporaneo le funzioni vengono esercitate dal Vice Presidente più anziano di carica o, in caso di parità, dal più anziano di età.

2. Impedimento definitivo

In caso di impedimento definitivo decade immediatamente il Consiglio Federale con conseguente ordinaria amministrazione affidata al Vice Presidente più anziano di carica che deve provvedere, entro 60 giorni dall'evento che ha determinato la decadenza, alla convocazione dell'Assemblea Straordinaria da tenersi entro i successivi 30 giorni.

Nell'ipotesi che si dimetta il Vice Presidente di cui al comma 1 subentrerà l'altro Vice Presidente.

3. Dimissioni

In caso di dimissioni decade immediatamente il Consiglio Federale, che resterà in prorogatio per l'ordinaria amministrazione da espletarsi unitamente al Presidente dimissionario o in caso di dichiarata impossibilità da parte di quest'ultimo, unitamente al Vicepresidente, che deve provvedere, entro 60 giorni dall'evento che ha determinato la decadenza, alla convocazione dell'Assemblea Straordinaria da tenersi entro i successivi 30 giorni.

Le dimissioni sono da considerarsi irrevocabili.

4. Decadenza

Il Presidente Federale decade anche a seguito delle dimissioni contemporanee della metà più uno dei Consiglieri Federali, come previsto dall'Art.49.

Sezione III Il Consiglio Federale

Art.42 – Composizione e costituzione

1. Il Consiglio Federale è composto:
 - a) dal Presidente Federale che lo presiede
 - b) da 10 Consiglieri, di cui 2 componenti Atleti ed 1 componente Tecnico Sportivo. I Consiglieri ed il Presidente, nominano nel proprio ambito 2 Vice Presidenti di cui uno vicario
2. Il Consiglio Federale è validamente costituito quando siano presenti:
 - a) il Presidente o uno dei Vice Presidenti

b) almeno 5 Consiglieri

Alle riunioni partecipa, senza diritto a voto, il Segretario Generale che ne cura la verbalizzazione.

3. In particolari casi di necessità o urgenza sono ammesse riunioni di Consiglio per video o audio-conferenza, secondo le modalità stabilite dal Regolamento Organico Federale ed a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale sugli argomenti trattati. La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.
4. Il Consiglio federale deve riunirsi almeno quattro volte l'anno. Le delibere sono assunte a maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

Art.43 - Durata del mandato e incompatibilità

1. Per la durata del mandato dei Consiglieri Federali si applicano le norme previste per il Presidente Federale all'Art.39.
2. La carica di Consigliere Federale è incompatibile con qualsiasi altra carica federale o incarico federale nell'ambito della stessa Federazione.
3. E' altresì incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva sportiva nazionale in organismi riconosciuti dal CONI.

Art.44 - Elezione dei Consiglieri Federali

1. Le votazioni per l'elezione dei Consiglieri Federali, si svolgono in seno alla Assemblea Nazionale Elettiva Ordinaria e, nei casi espressamente previsti dal presente Statuto, in quella Straordinaria.
2. Gli Affiliati, i delegati Atleti e Tecnici Sportivi aventi diritto a voto, eleggono rispettivamente i propri Consiglieri.
3. Risulteranno eletti i candidati, che avranno ottenuto il maggior numero di voti, delle tre diverse liste:
 - 7 Consiglieri in quota affiliati
 - 2 Consiglieri in quota Atleti/Atlete
 - 1 Consigliere in quota Tecnici-Sportivi
4. In caso di parità si procede a ballottaggio tra coloro che hanno riportato uguale numero di voti.
5. Il Presidente della Assemblea provvederà alla proclamazione degli eletti.
6. Per concorrere all'elezione del 70% dei componenti del Consiglio Federale, occorre essere in possesso dei requisiti indicati al successivo Art.89.

7. Per concorrere all'elezione a Consigliere Federale Atleta occorre essere in possesso dei requisiti indicati agli Artt. 14 ed 89 del presente Statuto. E' assicurata l'equa rappresentanza di atlete e di atleti.
8. Per concorrere alla elezione a Consigliere Federale Tecnico Sportivo occorre essere in attività, tesserato ed iscritto all'Albo Allenatori federale ed in possesso dei requisiti indicati agli Artt. 17 ed 89 del presente Statuto.

Art.45 - Presentazione delle candidature

1. Coloro che intendono concorrere alle elezioni per le cariche federali centrali devono presentare la propria candidatura per iscritto alla segreteria federale entro e non oltre 30 giorni prima della data di celebrazione della competente Assemblea, a pena di decadenza.
2. Le candidature per le cariche periferiche devono essere presentate alle Segreterie dei Comitati Regionali con le stesse modalità.
3. E' ammessa la candidatura ad una sola carica federale per singola assemblea
4. Alla candidatura deve essere allegata una autocertificazione circa il possesso dei requisiti di eleggibilità previsti dal presente Statuto.
5. Avverso alla mancata accettazione delle candidature è ammesso ricorso al Consiglio Federale da presentarsi per iscritto e nel termine massimo di 3 giorni dalla ricezione della comunicazione

Art.46 – Convocazione

1. Il Consiglio Federale si riunisce almeno 4 volte l'anno:
 - a) su convocazione del Presidente
 - b) quando ne venga avanzata esplicita richiesta da almeno 5 dei suoi membri
2. Alle riunioni del Consiglio Federale partecipano, sulle materie di competenza e con parere consultivo, il Presidente della Commissione Direttiva Arbitrale, il Direttore della Commissione Tecnica Nazionale ed il rappresentante designato dal Comitato Sportivo Militare; possono, inoltre, partecipare, su espresso invito del Presidente, in qualità di esperti e senza diritto di voto, il Presidente Onorario e le persone particolarmente qualificate in merito alle attività federali.
3. A tali riunioni devono essere sempre invitati i Componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti.

Art.47 – Competenze

1. Il Consiglio Federale provvede alla verifica della corretta esecuzione del programma tecnico-sportivo, alla valutazione dei risultati sportivi conseguiti e alla vigilanza sul buon andamento della gestione federale. In particolare, sono di competenza del Consiglio Federale;

- a) l'adozione di indirizzi e criteri in ordine all'amministrazione del patrimonio della Federazione
- b) la deliberazione, entro il 30 novembre, del bilancio preventivo economico, e, entro il 30 aprile, del bilancio di esercizio annuale da sottoporre al preventivo esame del Collegio dei Revisori dei conti, per la successiva approvazione da parte della Giunta Nazionale CONI
- c) la determinazione delle quote di iscrizione alle gare
- d) la deliberazione dei regolamenti contenenti norme tecniche ed amministrative attinenti al funzionamento della Federazione ed all'esercizio del canottaggio e delle attività ad esso propedeutiche
- e) l'indizione dell'Assemblea Nazionale e la compilazione del relativo Ordine del Giorno nonché la scelta della data e della sede. Il Consiglio Federale, in occasione dell'Assemblea Nazionale elettiva, provvederà inoltre a stabilire, sulla base del numero degli affiliati aventi diritto a voto, il numero dei delegati Atleti e Tecnici Sportivi ammessi alle Assemblee per ciascun Comitato o Delegazione Regionale, in misura pari rispettivamente al 20% ed al 10% degli aventi diritto a voto di ciascuna regione
- f) la compilazione del calendario remiero e l'approvazione dei calendari delle regate regionali
- g) la designazione dei soci onorari da proporre all'Assemblea per la loro proclamazione, la nomina di quelli benemeriti e l'attribuzione di speciali benemerenze
- h) la costituzione e lo scioglimento dei Comitati Regionali nei casi previsti dal presente Statuto, lo scioglimento dei Consigli Regionali e la nomina di Commissari Straordinari con il relativo mandato di cui al successivo Art.86
- i) il controllo di legittimità sulle procedure relative alla elezione, da parte delle Assemblee Regionali, dei Presidenti e dei Membri dei Consigli
- ⌘ la nomina e la eventuale revoca dei Delegati Regionali
- k) la nomina e la revoca dei Giudici Arbitri ed il controllo di legittimità sulle procedure relative all'elezione, da parte dell'Assemblea dei Giudici Arbitri dei Membri della Commissione Direttiva Arbitrale
- l) la nomina dei componenti della Commissione federale di garanzia, dell'Ufficio del Procuratore federale e degli Organi di Giustizia, nonché la nomina dei Segretari degli Organi di Giustizia e dell'Ufficio del Procuratore Federale
- m) la nomina della Commissione Tecnica Nazionale e la relativa revoca, nonché la nomina degli allenatori proposti dalla anzidetta Commissione per l'inserimento nell'apposito Albo
- n) la disciplina dei Campionati d'Italia a norma del Codice di gara
- o) l'accoglimento delle domande di affiliazione dei soggetti regolarmente riconosciuti
- p) la vigilanza sull'applicazione dello Statuto, dei Regolamenti e del Codice di gara
- q) l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea
- r) la ratifica dei provvedimenti adottati in via di estrema urgenza dal Presidente Federale
- s) la concessione di amnistia e indulto, che non abbiano ad oggetto sanzioni per violazione delle Norme Sportive Antidoping, previa deliberazione che stabilisce i termini del provvedimento
- t) la deliberazione per ottemperare a quanto previsto all'art.2 comma 3
- u) la delega di funzioni atte a snellire il proprio funzionamento, con l'esclusione degli atti relativi all'approvazione di regolamenti e dei bilanci. La delega non potrà comunque riguardare competenze esclusive

2. Il Consiglio Federale, su proposta del Presidente, può istituire Commissioni.

Art.48 - Surrogazione dei Consiglieri

1. Qualora nel corso del quadriennio vengano a mancare uno o più Consiglieri Federali in numero inferiore alla metà, il medesimo Consiglio provvede alla loro sostituzione nelle persone dei non eletti nelle rispettive categorie di appartenenza, a condizione che i sostituti abbiano riportato un numero di suffragi pari almeno alla metà dell'ultimo eletto.
2. In caso di parità prevale il più anziano di età.
3. In carenza di tale condizione, l'integrazione dei posti rimasti vacanti sarà operata con nuove elezioni che, ove non sia compromessa la funzionalità dell'organo, potranno effettuarsi in occasione della prima Assemblea utile. Ove sia compromessa la funzionalità dell'organo il Consiglio deve convocare, entro 60 giorni dall'evento, un'Assemblea Straordinaria che dovrà tenersi entro i successivi 30 giorni per l'integrazione dell'organo.

Art.49 – Decadenza – Dimissioni

1. In caso vengano a mancare contemporaneamente la metà più uno dei Consiglieri federali, poiché dimissionari in un arco temporale inferiore a sette giorni, si avrà la decadenza immediata del Consiglio e del Presidente, cui spetta l'ordinaria amministrazione fino alla celebrazione dell'Assemblea Straordinaria, nei termini come da ultimo comma dell'Art.48.
2. Il Consiglio Federale decade inoltre, nelle ipotesi previste al precedente Art.41.
3. Le dimissioni dei Consiglieri che originano la decadenza del Consiglio federale sono irrevocabili.

Sezione IV

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Art.50 – Composizione

1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto dal Presidente, eletto dall'Assemblea, e da due componenti e due supplenti, nominati dal CONI, comunque in conformità alla normativa vigente. Il Presidente del Collegio, nel caso di cessazione dalla carica, sarà sostituito dal primo dei non eletti, analogamente a quanto previsto per tutti i membri del Consiglio federale.
2. Tutti i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti devono essere iscritti all'apposito Albo dei Dottori Commercialisti e degli esperti Contabili.
3. Possono presentare la loro candidatura i tesserati che siano in possesso dei requisiti indicati all'Art.89.
4. In tema di decadenza e sostituzione dei membri del Collegio si rinvia alle disposizioni del Codice Civile.

Art.51 – Durata del mandato

1. I Revisori dei Conti durano in carica 4 anni, in corrispondenza del ciclo olimpico, sono rieleggibili e continuano nel loro mandato nel caso di decadenza del Consiglio Federale.

Art.52 – Competenze e funzionamento

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell'art. 2403 C.C., deve controllare l'amministrazione della Federazione ed esercitare il controllo contabile, vigilare sull'osservanza della legge, dello Statuto ed accertare la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.
2. Deve, altresì, accertare almeno ogni trimestre la consistenza di cassa.
3. I membri del Collegio possono, in qualsiasi momento, procedere, anche individualmente, ad atti d'ispezione e di controllo. Degli accertamenti eseguiti si deve dare notizia nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio.
 - il Collegio deve riunirsi almeno ogni trimestre ed è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti
 - le deliberazioni devono essere prese a maggioranza assoluta. Il Revisore dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.
4. Il Collegio dei Revisori, infine, deve convocare l'Assemblea in caso di omissione da parte degli amministratori.

Art.53 – Incompatibilità

1. La carica di Revisore dei Conti è incompatibile con qualsiasi altra carica federale e sociale, elettiva e/o di nomina, nell'ambito della F.I.C.

Sezione V

La Commissione federale di garanzia

Art. 53 bis - Commissione Federale di Garanzia

1. La Commissione federale di garanzia tutela l'autonomia e l'indipendenza degli Organi di Giustizia presso la Federazione e dei componenti dell'Ufficio del Procuratore federale. Essa si compone di tre soggetti, uno dei quali con funzione di presidente, nominati dal Consiglio federale con maggioranza qualificata, pari ai due terzi degli aventi diritto al voto nei primi due scrutini e alla maggioranza assoluta a partire dal terzo scrutinio. I componenti durano in carica sei anni e il loro mandato può essere rinnovato una sola volta. I componenti sono scelti tra i magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare, tra i professori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche, tra gli avvocati dello Stato e tra gli avvocati abilitati all'esercizio dinanzi alle giurisdizioni superiori.
2. La Commissione, in piena autonomia e con indipendenza di giudizio:

- a) individua, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di eventuale invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla Federazione, i soggetti idonei a essere nominati come componenti degli Organi di Giustizia, conformemente alle disposizioni federali e a quelle del Codice della Giustizia Sportiva;
- b) individua, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di eventuale invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla Federazione, i soggetti idonei a essere nominati procuratore e sostituto procuratore federale, conformemente alle disposizioni federali e a quelle del Codice della Giustizia Sportiva;
- c) adotta nei confronti dei componenti degli Organi di Giustizia e dell'Ufficio della Procura federale, oltre ai provvedimenti stabiliti dalle disposizioni federali, le sanzioni del richiamo e, eventualmente, della rimozione dall'incarico, nel caso di violazione dei doveri di indipendenza e riservatezza, nel caso di grave negligenza nell'espletamento delle funzioni, ovvero nel caso in cui altre gravi ragioni lo rendano comunque indispensabile; in tale ultima ipotesi, la rimozione può anche non essere preceduta dal richiamo;
- d) formula pareri e proposte al Consiglio federale in materia di organizzazione e funzionamento della giustizia sportiva.

Sezione VI

L'Ufficio del Procuratore federale

Art. 53 ter - Composizione dell'Ufficio del Procuratore Federale

- 1. Presso la Federazione è costituito l'Ufficio del Procuratore federale per promuovere la repressione degli illeciti sanzionati dallo Statuto e dalle norme federali. Il Procuratore federale esercita le proprie funzioni davanti agli Organi di Giustizia della Federazione.
- 2. L'Ufficio del Procuratore si compone di un Procuratore federale e un Sostituto Procuratore.
- 3. Il Procuratore federale è nominato dal Consiglio federale, su proposta del Presidente federale, ed è scelto tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di garanzia.
- 4. Il Sostituto Procuratore è nominato dal Consiglio federale, previo parere del Procuratore federale ed è scelto tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di garanzia.
- 5. Il Procuratore federale e il Sostituto Procuratore durano in carica per un mandato di quattro anni. Il mandato di Procuratore federale non può essere rinnovato più di due volte.
- 6. Il Sostituto Procuratore coadiuva il Procuratore federale.
- 7. Gli incarichi presso l'Ufficio del Procuratore Federale possono essere svolti anche in deroga a quanto previsto dall'art. 7, comma 5 dei Principi Fondamentali.

Art. 53 quater - Nomina e attribuzioni dell'ufficio del procuratore federale

- 1. Possono essere dichiarati idonei alla nomina quale Procuratore federale coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una

delle categorie indicate dall'articolo 26, comma 2 del Codice della Giustizia Sportiva, ovvero in quella degli alti ufficiali delle Forze dell'ordine, anche a riposo.

2. Possono essere dichiarati idonei alla nomina quale Sostituto Procuratore federale coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle categorie indicate dall'articolo 26, comma 2 del Codice della Giustizia Sportiva, nonché in quelle degli iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, degli ufficiali delle Forze dell'ordine anche a riposo, dei laureati in materie giuridiche che abbiano maturato almeno due anni di esperienza nell'ordinamento sportivo.
3. Il Procuratore federale ed il Sostituto Procuratore svolgono le rispettive attribuzioni in piena indipendenza ed in nessun caso assistono alle deliberazioni del giudice presso il quale svolgono le rispettive funzioni né possono altrimenti godere, dopo l'esercizio dell'azione, di poteri o facoltà non ragionevoli né equivalenti a quelli dei rappresentanti della difesa.
4. Le attribuzioni del Procuratore federale, l'esercizio dell'azione, le norme procedurali ed i rapporti con gli Organi di Giustizia e con le altre autorità sono disciplinati dal Codice della Giustizia Sportiva e dal Regolamento di Giustizia federale.

Sezione VII Struttura Federale

Art.54 – Organizzazione federale

1. L'organigramma della struttura federale, organizzata in Settori ed Uffici, è approvato dal Consiglio Federale su proposta del Presidente.
2. Deve essere improntata alla massima funzionalità delle risorse umane e finanziarie.

Art.55 – Struttura federale

1. La Struttura Federale è retta da un Segretario Generale che ha il compito di coordinare e dirigere gli uffici che la compongono.
2. Il personale è addetto al funzionamento della Struttura Federale e dipende gerarchicamente dal Segretario Generale che ne dispone dell'impiego.

Art.56 – Il Segretario Generale

1. Il Segretario Generale, nominato dal Presidente, previa consultazione del Coni e sentito il Consiglio Federale, è responsabile della gestione amministrativa della Federazione. Non può essere membro del consiglio direttivo di un soggetto affiliato e non può ricoprire nessuna altra carica federale.
2. Il Segretario Generale svolge le seguenti funzioni:
 - a) presenza alle riunioni dell'Assemblea Nazionale, del Consiglio Federale e della Consulta in funzione di segretario, redigendone il verbale e dandone esecuzione delle delibere
 - b) è responsabile di tutti gli atti amministrativi della Federazione

- c) coordina e sovrintende alle strutture organizzative della Federazione ed è responsabile del loro corretto funzionamento, disponendo dell'utilizzazione del personale
- d) provvede a supportare, direttamente o per delega, i lavori di tutti gli Organi federali

Sezione VIII
Il Processo Sportivo

Art.57 – Principi generali

1. Tutti i procedimenti di giustizia assicurano l'effettiva osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo e la piena tutela dei diritti e degli interessi dei tesserati, degli affiliati e degli altri soggetti dal medesimo riconosciuti.
2. La decisione del giudice è motivata e pubblica.
3. Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell'atto.
4. Per quanto non disciplinato, gli Organi di Giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva
5. I componenti degli Organi di Giustizia e dell'Ufficio del Procuratore federale, all'atto dell'accettazione dell'incarico, sottoscrivono una dichiarazione con cui attestano di non avere rapporti di lavoro subordinato o continuativi di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettano l'indipendenza con la Federazione o con i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti sottoposti alla sua giurisdizione, né di avere rapporti di coniugio, di parentela o affinità fino al terzo grado con alcun componente del Consiglio federale, impegnandosi a rendere note eventuali sopravvenienze.
6. La Procura federale agisce innanzi agli Organi di Giustizia per assicurare la piena osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo. Ciascun componente della Procura federale rende la dichiarazione di cui al comma precedente.
7. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma, la carica di componente di organo di giustizia o di procuratore presso la Federazione è incompatibile con la carica di componente di organo di giustizia presso il Coni o di componente della Procura Generale dello Sport, nonché con la carica di componente di Organo di Giustizia o di procuratore presso più di un'altra Federazione. Presso la medesima Federazione, ferma la incompatibilità con la carica di procuratore, la carica di componente di organo di giustizia sportiva non è incompatibile con la carica di componente di organo di giustizia federale.
8. Gli incarichi presso gli Organi di Giustizia e la procura federale possono essere svolti anche in deroga a quanto previsto dall'art. 7, comma 5, dei Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate.

9. La Procura generale dello Sport istituita presso il Coni coopera con le Procure federali al raggiungimento della finalità di cui al comma 6.
10. La Federazione, con le modalità disciplinate nel Regolamento di Giustizia, dovrà curare la trasmissione di tutte le notizie, gli atti, i documenti e le decisioni ai competenti organi del CONI, secondo le disposizioni del Codice della Giustizia Sportiva e dei Regolamenti di Organizzazione e Funzionamento del Collegio di Garanzia dello Sport e della Procura Generale dello Sport.
11. Sono punibili coloro che, anche se non più tesserati, per i fatti commessi in costanza di tesseramento si rendono responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali o di altra disposizione loro applicabili.
12. In materia di doping, circa i procedimenti e le competenze, si rinvia alle Norme Sportive Antidoping del CONI.
13. Le decisioni degli Organi di Giustizia sono pubblicate e conservate per un tempo adeguato nel sito internet istituzionale della Federazione in apposita collocazione di agevole accesso e, in ogni caso, con link alla relativa pagina accessibile dalla *home page*.
14. Nei procedimenti dinanzi agli Organi di Giustizia, ad eccezione di quelli presso la Corte federale di appello in funzione propria, le Parti possono stare in giudizio personalmente.

Art.58 – Principi informativi

1. Il perseguimento del fine di ottenere il rispetto delle norme contenute nello Statuto e nei Regolamenti federali, nonché l'osservanza dei principi derivanti dall'ordinamento giuridico sportivo, l'esigenza di una particolare tutela da riservare al concetto di "fair play" e la decisa opposizione ad ogni forma di "illecito sportivo", all'uso di sostanze e metodi vietati, alla violenza sia fisica che verbale, alla commercializzazione ed alla corruzione devono essere garantite con la istituzione di specifici Organi di Giustizia aventi competenza su tutto il territorio nazionale.
2. Il processo sportivo attua i principi della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo. I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell'interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell'ordinato andamento dell'attività federale.

Art.59 - Organi di Giustizia

1. Gli Organi federali di Giustizia sportiva sono:
 - a) Il Giudice Sportivo Nazionale
 - b) Il Tribunale Federale
 - c) La Corte federale di appello in funzione propria e in funzione di Corte sportiva di appello
2. I componenti degli Organi di Giustizia sono nominati dal Consiglio federale su proposta del Presidente. I requisiti e le modalità per la nomina sono indicati dal presente Statuto e dal Regolamento di Giustizia federale.

3. Le norme di funzionamento degli Organi di Giustizia sportiva e le disposizioni procedurali e modali, nonché i termini, sono contenuti nel Regolamento di Giustizia federale.
4. La decadenza, per qualsiasi causa, del Consiglio Federale non si estende agli Organi di Giustizia. I Segretari degli Organi giudicanti possono essere scelti anche tra soggetti esterni alla F.I.C..

Art. 60 - Istituzione, nomina e articolazione del Giudice Sportivo Nazionale

1. Presso la Federazione è istituito il Giudice Sportivo Nazionale che si compone di un componente effettivo e di un componente supplente.
2. Il Giudice Sportivo Nazionale è nominato dal Consiglio federale, su proposta del Presidente, tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di Garanzia. Possono essere dichiarati idonei alla nomina, quali Giudici Sportivi Nazionali, coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle seguenti categorie:
 - professori e ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche;
 - magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;
 - avvocati dello Stato, anche a riposo;
 - notai;
 - avvocati iscritti negli albi dei relativi consigli dell'ordine;
 - iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
 - ufficiali delle Forze dell'ordine, anche a riposo.
3. Essi durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte.
4. Il Giudice Sportivo Nazionale ha sede presso la Federazione.
5. Il Giudice Sportivo Nazionale è competente per i campionati e le competizioni di ambito nazionale e territoriale.

Art. 60 bis - Attribuzioni del Giudice Sportivo, azione e procedimento: rinvio

1. Le attribuzioni del Giudice Sportivo Nazionale nonché la disciplina del procedimento dinanzi ad esso sono disciplinati dal Codice della Giustizia Sportiva e dal Regolamento di Giustizia federale.

Art.61 - Istituzione, nomina e composizione della Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello

1. Presso la Federazione è istituita la Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello.
2. I componenti della Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello sono i medesimi della Corte federale di appello.

3. La Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello si compone di tre componenti, di cui uno, individuato del Consiglio federale, svolge le funzioni di presidente.
4. La Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello giudica in composizione collegiale col numero invariabile di tre componenti. Del collegio non può far parte alcun componente che abbia obbligo di astensione ovvero si trovi in altra situazione di incompatibilità comunque determinata. In nessun caso il collegio può delegare singoli componenti per il compimento delle attività di istruzione o trattazione.

Art. 61 bis – Attribuzioni della Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello, azione e procedimento: rinvio

1. Le attribuzioni della Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello nonché la disciplina del procedimento dinanzi ad essa sono disciplinate dal Codice della Giustizia Sportiva e dal Regolamento di Giustizia.

Art. 62 - Istituzione, nomina e composizione dei Giudici federali

1. Presso la Federazione sono istituiti i Giudici federali.
2. I Giudici federali si distinguono in Tribunale federale e Corte federale di appello; entrambi hanno sede presso la Federazione.
3. I componenti del Tribunale federale e della Corte federale di appello sono nominati dal Consiglio Federale su proposta del Presidente della Federazione, tra i soggetti candidati che siano stati dichiarati idonei dalla Commissione federale di garanzia.
4. Possono essere dichiarati idonei alla nomina quali componenti del Tribunale federale e della Corte federale di appello, coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle seguenti categorie:
 - professori e ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche;
 - magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;
 - avvocati dello Stato, anche a riposo;
 - notai;
 - avvocati iscritti da almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell'ordine.
5. I componenti del Tribunale federale e della Corte federale di appello durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte.
6. Il Tribunale federale e la Corte federale di appello si compongono ciascuno di cinque componenti effettivi; tra questi, per ognuno dei due organi, il Consiglio federale individua coloro i quali svolgono le funzioni di presidente e vicepresidente.
7. Il Tribunale federale e la Corte federale di appello giudicano in composizione collegiale, con un numero invariabile di tre componenti. Il Presidente del Tribunale federale o della Corte federale di appello individua e convoca i componenti facenti parte del collegio giudicante per ciascun procedimento. Del collegio non può far parte alcun componente che abbia obbligo di astensione o si trovi in altra situazione di incompatibilità comunque determinata. In nessun

caso il collegio può delegare singoli componenti per il compimento delle attività di istruzione o trattazione.

Art. 62 bis - Attribuzioni dei Giudici federali, azione e procedimento: rinvio

1. Le attribuzioni dei Giudici federali nonché la disciplina del procedimento dinanzi ad essi sono disciplinate dal Codice della Giustizia Sportiva e dal Regolamento di Giustizia federale.

Art. 63 - Procedimenti in materia di doping

1. In materia di doping si applicano le vigenti Norme Sportive Antidoping.

**CAPO III
ORGANISMI E COMMISSIONI**

*Sezione I
La Consulta Nazionale dell'Organizzazione Territoriale*

Art.64 – Composizione

1. La Consulta Nazionale è composta dai Presidenti e, in caso di impedimento, da un dirigente per ciascun Comitato Regionale designato dal rispettivo Presidente e dai Delegati Regionali.

Art.65 – Convocazione

1. La Consulta Nazionale è convocata dal Presidente della Federazione.
2. La Consulta Nazionale dovrà inoltre essere convocata quando ne venga avanzata motivata richiesta da almeno 6 Consiglieri Federali o da 8 Presidenti o Delegati Regionali.

Art.66 – Competenze e funzionamento

1. La Consulta Nazionale, il cui parere non è mai vincolante, può esprimersi su qualsiasi argomento interessante l'attività federale portando all'attenzione del Consiglio Federale le problematiche territoriali.
2. E', in ogni caso, fatto obbligo al Consiglio Federale di raccogliere il parere della Consulta in merito a:
 - a) compilazione del calendario remiero
 - b) formazione del bilancio preventivo economico annuale in relazione agli indirizzi tecnico-organizzativi da assumersi dal Consiglio Federale
 - c) compilazione del Regolamento Organico e del Codice di gara e loro aggiornamenti
 - d) indicazione delle tasse d'iscrizione alle regate nonché delle indennità federali da liquidare agli affiliati per gli equipaggi partecipanti
 - e) esame del bilancio di esercizio annuale
 - f) modifiche statutarie

3. La Consulta Nazionale è presieduta dal Presidente della Federazione o su sua espressa delega da un Consigliere Federale.

Sezione II
Il Collegio dei Giudici Arbitri
La Commissione Direttiva Arbitrale

Art.67 – Il Collegio dei Giudici Arbitri – Composizione

1. Il Collegio dei Giudici Arbitri, secondo le modalità stabilite nel Regolamento del medesimo Collegio, è composto da tutti gli Arbitri componenti inquadrati, è retto da una Commissione Direttiva ed è rappresentato dal suo Presidente.

Art.68 – Norme di funzionamento

1. Le norme di funzionamento del Collegio dei Giudici Arbitri sono contenute in apposito Regolamento proposto dalla Commissione Direttiva Arbitrale, deliberato dal Consiglio Federale.

Art.69 – La Commissione Direttiva Arbitrale – Composizione

1. La Commissione Direttiva Arbitrale è composta da un Presidente e due Membri eletti, ogni 4 anni, in corrispondenza del ciclo olimpico, nel corso di apposita Assemblea del Collegio dei Giudici Arbitri.
2. Possono presentare la loro candidatura i Giudici Arbitri che abbiano disimpegnato mansioni arbitrali per almeno due quadrienni.

Art.70 – Competenze

1. La Commissione Direttiva Arbitrale ha il compito di formare, preparare, aggiornare ed inquadrare i componenti del Collegio, secondo le disposizioni indicate nell'apposito Regolamento.

Art.71 – Incompatibilità

1. L'attività arbitrale e la carica di componente la Commissione Direttiva Arbitrale è incompatibile con:
 - a) quella di componente, di altri Organi centrali e periferici federali elettivi o di nomina
 - b) quella di Presidente dell'affiliato
 - c) l'esercizio della voga nelle manifestazioni in cui espletano le loro funzioni
 - d) la funzione di Tecnico Sportivo
2. I componenti del Consiglio Federale, degli Organi di Giustizia e dell'Ufficio del Procuratore Federale, nonché i Presidenti dei Comitati Regionali e degli affiliati, durante il loro mandato non possono esercitare le funzioni arbitrali ad eccezione che nelle regate internazionali fuori del territorio nazionale.

Sezione III
La Commissione Tecnica Nazionale

Art.72 – Composizione

1. La Commissione Tecnica Nazionale è nominata, all’inizio di ogni quadriennio olimpico, su indicazione del Presidente, dal Consiglio Federale.
2. Essa si compone di almeno 5 membri scelti tra persone in possesso di capacità ed esperienza nei settori tecnico e scientifico collegati alla disciplina remiera dei quali un medico.
3. L’incarico di Direttore della Commissione viene affidato dal Consiglio Federale al Direttore Tecnico Nazionale.
4. In caso di cessazione dalla carica di uno o più membri, sino ad un massimo di tre, il Consiglio Federale procede alla loro sostituzione.
5. Oltre i tre membri il Consiglio Federale procede alla nomina della intera Commissione.

Art.73 – Competenze – Incompatibilità

1. La Commissione Tecnica Nazionale propone al Consiglio Federale:
 - a) i programmi di preparazione agonistica ai vari livelli, unitamente ai programmi didattici e di informazione tecnico-scientifica a livello regionale
 - b) l’organizzazione dei corsi tecnici per la formazione degli allenatori di “1° Livello” di concerto con il responsabile centrale
 - c) i corsi di informazione ed aggiornamento dei Tecnici Sportivi di tutti i livelli attraverso riunioni “zonali” e/o comunicati scritti
 - d) la raccolta a livello nazionale di informazioni sull’attività tecnica federale
2. La carica di Componente della Commissione Tecnica Nazionale è incompatibile con qualsiasi altra carica federale centrale.
3. Le norme di funzionamento della Commissione sono contenute nell’apposito regolamento.

Sezione IV
La Commissione Federale Atleti

Art.74 – Composizione

1. La Commissione Federale Atleti è disciplinata da apposito Regolamento, deliberato dal Consiglio Federale.

Art.75 – Competenze

1. La Commissione ha il compito di contribuire alla diffusione del canottaggio e di formulare proposte, suggerimenti e pareri agli Organi F.I.C. al fine di adottare strategie e programmi con particolare riferimento alle tematiche relative agli atleti.
Le norme di funzionamento della Commissione sono contenute nell’apposito Regolamento.

CAPO IV
ORGANIZZAZIONE PERIFERICA

Sezione I
Funzioni – Comitati e Delegati Regionali

Art.76 – Funzioni

1. L'organizzazione periferica della F.I.C. è costituita da:
 - a) Comitati o Delegati Regionali

2. L'organizzazione periferica nel rispetto dei principi e delle direttive della F.I.C. rappresenta la Federazione nel territorio di competenza, coopera con gli Organi centrali per le azioni svolte da questi ultimi sul territorio, promuove ogni iniziativa e confronto con le amministrazioni pubbliche regionali e locali in materia sportiva riguardanti l'organizzazione e il potenziamento dello sport del canottaggio e la diffusione della sua pratica.

Art.77 - Comitati Regionali

1. In ogni regione nel cui territorio hanno sede 8 o più affiliati aventi diritto a voto, è costituito un Comitato Regionale che ha sede nel capoluogo della Regione stessa.

2. Il Consiglio Federale, su proposta approvata da 2/3 dell'Assemblea Regionale, può autorizzare una sede diversa da quella del capoluogo regionale.

3. Sono Organi del Comitato Regionale:
 - a) l'Assemblea regionale
 - b) il Presidente regionale
 - c) il Consiglio regionale

4. Il Consiglio Regionale è composto:
 - a) dal Presidente che lo presiede
 - b) 6 Consiglieri

5. I candidati devono essere in possesso dei requisiti indicati all'Art.89 del presente Statuto.

6. Partecipano alle sedute con parere consultivo per le materie di competenza il Coordinatore Regionale arbitrale.

7. I Consiglieri eleggono nel proprio seno almeno un Vice Presidente ed un Segretario.

8. La carica di Consigliere regionale è incompatibile con qualsiasi altra carica federale.

9. Nelle regioni della Valle d'Aosta e Trentino Alto Adige valgono le disposizioni dell'art.87 relative alla nomina del Delegato Regionale.

10. Il Consiglio Federale può sciogliere il Comitato Regionale qualora il numero degli affiliati con diritto a voto si riduca al di sotto di 8 per due anni consecutivi e procede alla nomina di un Delegato Regionale come previsto al successivo art. 87.

Sezione II
Assemblea Regionale

Art.78 – Composizione e costituzione

1. L'Assemblea regionale è composta:
 - a) dagli affiliati della regione aventi diritto al voto rappresentati dal Presidente o dai dirigenti del Consiglio Direttivo delegati dal loro Presidente
 - b) Partecipano all'Assemblea senza diritto a voto:
 - il Presidente ed i membri del Consiglio regionale
 - il Coordinatore Tecnico Regionale ed altri eventuali incaricati del coordinamento tecnico regionale
 - il Coordinatore Regionale Arbitrale
 - i componenti del Consiglio Federale, i Soci Onorari e Benemeriti che risiedono nella regione ed i candidati alle cariche elettive
2. Nelle Assemblee regionali è ammessa una sola delega degli affiliati, a condizione che il numero di questi ultimi con diritto a voto nell'ambito della regione sia superiore a 20.
3. I Presidenti, i componenti dei Consigli Regionali ed i candidati alle cariche elettive non possono rappresentare società né direttamente né per delega.
4. L'Assemblea regionale ordinaria si riunisce non oltre il 28 febbraio di ogni anno.
5. L'Assemblea Regionale straordinaria si riunisce nei casi previsti al precedente art.31.
6. La convocazione delle Assemblee Regionali deve essere inviata, oltre ai soggetti previsti al punto 1 lettere a) b), anche alla Federazione.

Art.79 – Competenze dell'Assemblea regionale ordinaria

1. Sono di competenza dell'Assemblea regionale ordinaria particolarmente:
 - a) la discussione e l'approvazione della relazione tecnico-morale della gestione del Comitato predisposta dal Consiglio regionale
 - b) la discussione e l'approvazione del programma annuale sullo sviluppo remiero e sull'attività promozionale e giovanile, nonché sull'incremento di manifestazioni sportive nelle località di giurisdizione del Comitato
 - c) l'elezione del Presidente e dei sei Consiglieri regionali degli affiliati tra coloro che abbiano i requisiti previsti dallo Statuto. L'Assemblea dovrà svolgersi entro il 15 marzo dell'anno successivo allo svolgimento dei Giochi Olimpici

Art.80 – Competenze dell'Assemblea regionale straordinaria

1. Sono di competenza dell'Assemblea regionale straordinaria particolarmente:

- a) la rielezione del nuovo Consiglio regionale decaduto a seguito delle dimissioni o della vacanza definitiva del Presidente o della maggioranza dei Consiglieri
- b) le deliberazioni su questioni di straordinaria amministrazione poste all'ordine del giorno o su quanto altro previsto dal presente Statuto

Art.81 – Direzione dell'Assemblea regionale

1. Per la presidenza dell'Assemblea regionale, la convocazione, i quorum costitutivo e deliberativo, la Commissione Verifica Poteri, la Commissione Scrutinio, il diritto di voto degli aventi diritto a voto e per quanto altro non previsto dal presente articolo e dai precedenti, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni previste per l'Assemblea Nazionale Ordinaria e Straordinaria.

Sezione III Il Presidente Regionale

Art.82– Elezione - Durata del mandato – Incompatibilità - Impedimento – Dimissioni – Decadenza

1. Valgono, in quanto applicabili, le norme previste per il Presidente federale agli artt. 37, 39, 40 e 41.

Art.83 – Competenze

1. Il Presidente firma gli atti del Consiglio ed è direttamente responsabile del suo funzionamento
2. E' responsabile di tutte le somme ricevute a qualsiasi titolo, rispondendone in proprio
3. Deve inviare in Federazione il rendiconto finanziario annuale, approvato dal Consiglio Regionale, entro il 28 febbraio dell'anno successivo
4. Per le competenze del Presidente valgono, in quanto applicabili, quelle previste per il Presidente Federale

Sezione IV Il Consiglio Regionale

Art.84– Costituzione - Elezione – Durata del mandato Incompatibilità – Decadenza –Surrogazione dei Consiglieri

1. Il Consiglio regionale è costituito dal Presidente regionale e da 6 Consiglieri.
2. Possono partecipare alle sedute con parere consultivo per le materie di rispettiva competenza il Coordinatore Tecnico Regionale ed il Coordinatore Regionale Arbitrale.
3. I Consiglieri eleggono nel proprio seno almeno un Vice Presidente ed un Segretario.
4. Per la durata del mandato, elezione, convocazione e decadenza valgono, in quanto applicabili, le norme indicate agli artt.43 – 44 – 46 – 49 del presente Statuto.

5. La carica di Consigliere regionale è incompatibile con qualsiasi altra carica federale.
6. La surrogazione è consentita per la metà dei Consiglieri purché il subentrato abbia riportato un numero di suffragi pari almeno alla metà dell'ultimo eletto. Qualora nessuno abbia riportato il numero di suffragi richiesto, l'integrazione sarà operata in sede di successiva Assemblea annuale. Ove sia compromessa la funzionalità dell'organo dovrà essere celebrata, entro 90 giorni dall'evento, un'assemblea straordinaria per l'integrazione del Consiglio.

Art.85 – Competenze

1. Il Consiglio Regionale rappresenta la Federazione nel territorio di propria competenza ove applica e fa applicare le norme e le direttive emanate dagli organi centrali e periferici della propria regione. In particolare:
 - a) svolge opera di propaganda, incremento e disciplina dell'attività remiera
 - b) raccoglie le domande di affiliazione di nuovi soggetti, le istruisce e le inoltra con il proprio parere al Consiglio Federale
 - c) organizza regate, approva e sorveglia quelle richieste da soggetti della regione inviando alla Federazione, per l'approvazione, i relativi bandi di regata
 - d) cura che gli affiliati siano in regola con i loro obblighi verso la Federazione
 - e) segnala alla Commissione Direttiva Arbitrale i nominativi dei Collaboratori Arbitrali regionali (CAR) prescelti. Propone, altresì, alla Commissione Tecnica Nazionale gli aspiranti per la qualifica di Tecnico allenatore
 - f) collabora, nell'ambito del proprio territorio, con chiunque sia designato dal Consiglio Federale a svolgere un qualsiasi incarico nella regione purché non in contrasto con i fini istituzionali o di esclusiva competenza del Consiglio regionale
 - g) indice le Assemblee regionali
 - h) predispose la relazione tecnico-morale da sottoporre all'esame dell'Assemblea regionale
 - i) compila le graduatorie di merito e le autocertificazioni richieste dagli Enti Locali per l'assegnazione di contributi a soggetti affiliati della regione di competenza garantendo il principio di equità sul territorio
2. Le riunioni del Consiglio Regionale sono valide con la presenza del Presidente e di almeno tre Consiglieri su un totale di sei.
Le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

Art.86 – Scioglimento

1. Il Consiglio regionale può essere commissariato dal Consiglio Federale in caso di:
 - a) gravi irregolarità nella gestione
 - b) gravi violazioni dell'ordinamento sportivo da parte degli Organi direttivi
 - c) constatata impossibilità di funzionamento degli Organi direttivi
2. Il Consiglio Federale nomina un Commissario straordinario che dovrà convocare, entro 60 giorni dalla nomina, un'Assemblea straordinaria da tenersi entro 30 giorni successivi alla data di convocazione, per la ricostituzione degli organi regionali.

3. Se nei termini previsti al precedente comma il Consiglio Federale non riscontra le condizioni per indire nuove elezioni, può prolungare i termini del commissariamento per un periodo di massimo di 90 giorni.

Art.87 - I Delegati regionali – Nomina – Revoca – Competenze

1. In ogni regione nella quale hanno sede meno di 8 società aventi diritto a voto, il Consiglio Federale, sentiti gli affiliati, nomina un delegato, il quale dura in carica un quadriennio olimpico o per un periodo minore ove il numero minimo previsto di 8 società dovesse essere raggiunto al 31 dicembre dell'anno in corso.
2. La sua nomina può essere revocata dal Consiglio Federale per inattività, per accertate disfunzioni e/o per gravi irregolarità di gestione.

Art.88 – I Delegati provinciali – Nomina – Revoca – Compiti

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI E NORME DI ATTUAZIONE

CAPO I

REQUISITI PER RICOPRIRE LE CARICHE FEDERALI

Art.89 – Requisiti e disposizioni comuni

1. Salvo quanto previsto per gli Organi di Giustizia, per la Commissione federale di garanzia e per l'Ufficio del Procuratore Federale, per ricoprire cariche federali occorrono i seguenti requisiti:
 - a) cittadinanza italiana e maggiore età
 - b) non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colpiti a pene detentive superiori a un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno
 - c) non aver riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno, da parte delle F.S.N., delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione sportiva del CONI o di Organismi sportivi internazionali riconosciuti
 - d) essere tesserati della F.I.C. al momento del deposito della candidatura e dell'elezione
 - e) escluso il Presidente, i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti possono anche non essere tesserati della FIC.
2. Gli Atleti ed i Tecnici devono essere in possesso dei requisiti di cui al comma 1 del presente articolo limitatamente alle lettere a), b) e c) e dei requisiti previsti nei successivi commi. Devono altresì essere in attività o essere stati tesserati per almeno due anni nell'ultimo decennio, avendo partecipato a competizioni almeno regionali.
3. Sono ineleggibili i Tesserati che abbiano subito sanzioni a seguito dell'accertamento di una violazione delle Norme Sportive Antidoping del CONI o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping WADA..
4. Sono ineleggibili tutti coloro che abbiano come fonte primaria o prevalente di reddito un'attività commerciale direttamente collegata alla gestione della Federazione.

5. Sono altresì ineleggibili quanti abbiano in essere controversie giudiziarie contro il CONI, le F.S.N., le Discipline Sportive Associate o contro altri Organismi riconosciuti dal CONI stesso.
6. Sono considerati incompatibili con la carica che rivestono e devono essere dichiarati decaduti coloro che vengano a trovarsi in situazioni di permanente conflitto di interessi per ragioni economiche, con l'Organo nel quale sono stati eletti o nominati. Qualora il conflitto sia limitato a singole deliberazioni od atti, il soggetto non deve prendere parte alle une o alle altre.
7. Salvo quanto previsto per gli Organi di Giustizia, per la Commissione federale di garanzia e per l'Ufficio del Procuratore Federale, chiunque venga a trovarsi, per qualsiasi motivo, in una delle situazioni di incompatibilità previste dal presente Statuto è tenuto ad optare per una o l'altra delle cariche assunte entro 3 giorni dal verificarsi della situazione stessa. In caso di mancata opzione si ha l'immediata decadenza dall'ultima carica assunta.

CAPO II

VINCOLO DI GIUSTIZIA E COLLEGIO ARBITRALE

Art. 90 - Sistema di giustizia e Collegio di Garanzia dello sport

1. I provvedimenti adottati dagli Organi della Federazione hanno piena e definitiva efficacia, nell'ambito dell'ordinamento federale, nei confronti di tutti gli affiliati e i tesserati.
2. Avverso tutte le decisioni non altrimenti impugnabili nell'ambito dell'ordinamento federale ed emesse dai relativi Organi di Giustizia, ad esclusione di quelle in materia di doping e di quelle che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni tecnico-sportive di durata inferiore a novanta giorni o pecuniarie fino a 10.000 Euro, è proponibile ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport, di cui all'art. 12 bis dello Statuto del Coni. Il ricorso è ammesso esclusivamente per violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti. Hanno facoltà di proporre ricorso le parti nei confronti delle quali è stata pronunciata la decisione nonché la Procura generale dello sport.
3. Ai sensi dell'art. 54 del Codice della Giustizia Sportiva, e con le modalità ivi previste, il Collegio di Garanzia dello sport giudica altresì le controversie ad esso devolute dalle altre disposizioni del medesimo Codice della Giustizia Sportiva.

Art. 91 - Arbitrato federale

1. Gli affiliati e i tesserati della Federazione possono rimettere a un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione di controversie interindividuali di natura meramente patrimoniale ai sensi dell'art. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile, che siano originate dalla loro attività sportiva od associativa, qualora non rientrino nella competenza degli Organi di Giustizia federali o nei casi di cui al precedente articolo, nei modi e termini fissati dal Regolamento di Giustizia.

2. Il Collegio Arbitrale è costituito dal Presidente e da due membri. Questi ultimi, nominati uno da ciascuna delle parti, provvedono alla designazione del Presidente. In difetto di accordo la nomina del Presidente del Collegio Arbitrale e la nomina dell'arbitro di parte, ove questa non vi abbia provveduto, è demandata al Presidente del supremo organo di giustizia federale.
3. Gli arbitri, perché così espressamente convenuto ed accettato, giudicano quali amichevoli compositori inappellabilmente e senza formalità di procedura. Il lodo è deliberato a maggioranza dei voti ed il dispositivo deve essere sottoscritto da tutti i componenti. E' comunque valido se sottoscritto dalla maggioranza, purché si dia atto che è stato deliberato con la presenza di tutti i componenti, con l'espressa dichiarazione che l'altro componente non ha potuto o voluto sottoscriverlo.
4. Il lodo deve essere pronunziato entro 90 giorni dalla nomina del Presidente e per l'esecuzione, le cui modalità sono stabilite nel lodo stesso, deve essere depositato da parte del Presidente entro 10 giorni dalla sottoscrizione presso la Segreteria degli Organi di Giustizia; quest'ultima ne dovrà dare tempestiva comunicazione alle parti.
5. L'inosservanza della presente disposizione comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari fino alla radiazione.

CAPO III AMMINISTRAZIONE

Art.92 – Patrimonio

1. Il patrimonio della F.I.C. è costituito da:
 - a) immobilizzazioni, distinte in immateriali, materiali e finanziari
 - b) attivo circolante, distinto in crediti, attività finanziarie e disponibilità liquide
 - c) patrimonio netto
 - d) debiti e fondi

Art.93 - Inventario

1. Tutti i beni oggetto del patrimonio devono risultare da un libro inventario aggiornato all'inizio di ogni anno, tenuto dalla Segreteria Federale e debitamente vistato dal Collegio dei Revisori Conti.
2. Di esso fanno parte, oltre al patrimonio esistente, ogni futuro suo incremento, nonché tutte le somme che pervengano alla F.I.C. senza specifica destinazione.

Art.94 – Esercizio finanziario e gestione finanziaria

1. L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.
2. La gestione finanziaria si svolge nel rispetto delle disposizioni del Codice Civile. E' di competenza del Consiglio Federale ed è disciplinata da apposito Regolamento di Amministrazione e Contabilità.

3. Tutte le entrate e le uscite, ivi comprese quelle degli Organi periferici, devono rientrare nel bilancio della Federazione.
4. Il bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo, da sottoporre all'approvazione della Giunta Nazionale del CONI sono redatti nel rispetto dei principi contabili economico-patrimoniali.
5. Il bilancio consuntivo annuale e le relazioni illustrative, entro 15 giorni dall'approvazione del CONI, devono essere pubblicate sul sito federale- in apposita sezione del sito prontamente rintracciabile. In tale sezione vanno pubblicati il bilancio consuntivo dell'esercizio corrente e i bilanci d'esercizio dell'ultimo triennio.
6. Ove la Federazione costituisca società strumentali allo svolgimento dei propri compiti, il loro bilancio deve essere pubblicato e allegato al bilancio federale anche ai fini dell'approvazione di quest'ultimo da parte del CONI.
7. E' obbligatoria la revisione del bilancio e di quelli delle società direttamente o indirettamente partecipate, da effettuarsi a cura di una primaria società di revisione.

Art.95 – Proposta di scioglimento della Federazione

1. In tema di scioglimento di associazioni con personalità giuridica di diritto privato, quali la F.I.C., devono essere osservate le relative disposizioni del codice civile

Art.96 – Modifiche statutarie

1. Eventuali modifiche al presente Statuto potranno essere adottate soltanto da un'Assemblea Nazionale Straordinaria appositamente convocata secondo le condizioni previste all'art. 36 comma 3.
2. Le norme statuarie entreranno in vigore in seguito all'approvazione da parte dei competenti organi di legge.

CAPO IV
NORME DI ATTUAZIONE E COMPLEMENTARI

Art.97 – Norme di attuazione

1. Le norme di attuazione del presente Statuto e quelle complementari per il buon funzionamento della Federazione sono contenute:
 - a) nel Regolamento Organico
 - b) nel Regolamento di Giustizia Federale
 - c) nel Regolamento di Amministrazione e Contabilità
 - d) nel Codice di gara
 - e) nel Regolamento del Collegio dei Giudici Arbitri
 - f) nel Regolamento della Commissione Tecnica
 - g) nel Regolamento della Commissione Federale Atleti
 - h) nelle Norme sportive Antidoping

2. I predetti regolamenti sono soggetti ad approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI escluso quello indicato al comma 1 lett. c) e lett. h).

Art.98 – Norme transitorie

1. Entro l'inizio della prima stagione sportiva successiva all'approvazione dello Statuto federale e del Regolamento di Giustizia, come modificati in attuazione del Codice della Giustizia Sportiva, il Consiglio federale provvede a riassegnare i componenti degli Organi di Giustizia presso la Federazione e della Procura federale precedentemente in carica, purché in possesso dei requisiti previsti, ai nuovi Organi di Giustizia e alla rispettiva procura, fino alla scadenza del mandato e comunque non oltre la scadenza del quadriennio olimpico. Di tali atti è data immediata comunicazione al CONI.

2. Fino all'entrata in vigore dello Statuto e del Regolamento di Giustizia, come modificati in attuazione del Codice della Giustizia Sportiva, i procedimenti davanti agli Organi di Giustizia presso la Federazione continuano a svolgersi in base alle disposizioni previgenti.

Art.99 – Entrata in vigore

1. Il presente Statuto entra in vigore a seguito dell'approvazione da parte dei competenti Organi di legge.

2. La disposizione di cui all'art. 95, comma 7, del presente Statuto entra in vigore a partire dall'esercizio 2016.

Allegato "A"

Tabelle punteggi Classifiche Nazionali (n.3)

ALLEGATO "A" allo STATUTO F.I.C.
PUNTEGGI PER LE CLASSIFICHE NAZIONALI

(TAB. 1)

"TABELLA BASE" PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DI PRESTAZIONE

<i>Classifica in finale</i>	<i>Per tutte le categorie</i>
1°	6
2°	5
3°	4
4°	3
5°	2
6°	1
7°	1
8°	1

(TAB. 2)

MOLTIPLICATORE PER BARCHE DI TIPO OLIMPICO E PARALIMPICO

<i>Tipo di regata</i>	<i>Categorie dei vogatori</i>				
	Tutte	A/C/R/J/ E	R/E	J	U23/S/PL/DA
Regionale	1	-	-	-	-
Interregionale/Gran Fondo	1	-	-	-	-
Nazionale/Meeting	-	2	-	-	3
Camp.d'Italia	-	-	3	4	5
Internaz./Camp.continentali	-	-	-	6	8
Camp. Mondiale	-	-	-	9	12
Giochi Olimpici/Paralimpici	-	-	-	-	15
Giochi Olimpici Giovanili	-	-	-	15	-

(TAB. 3)

MOLTIPLICATORE per BARCHE DI TIPO REGOLAMENTARE, per l'attività del CANOTTAGGIO COSTIERO e UNIVERSITARIO

<i>Tipo di regata</i>	<i>Categorie dei vogatori</i>	
	J	S
Regionale	1	1
Nazionale/Camp.d'Italia	1	2
Internaz./Contin.	-	3
Camp.Mondiali	-	4

.....

(TAB.4)

PUNTEGGIO DI PARTECIPAZIONE

<i>Tipo di regata</i>	<i>Barche di tipo Olimpico/Paralimpico</i>		<i>Barche di tipo Regolamentare Costiero e Universitario</i>	
	Normale	Isole*	Normale	Isole*
Regionale	1	-	0.5	-
Interregionale/Gran Fondo	1	2	-	-
Nazionale/Meeting	2	3	1	2
Camp. d'Italia	3	4	2	3
Internaz./Camp.continentali	6	-	4	-
Camp. Mondiali	9	-	6	-
Giochi Olimpici/Paralimpici	12	-	-	-
Giochi Olimpici Giovanili	12	-	-	-

NOTA * - Il punteggio di partecipazione "isole" si applica quando la manifestazione avviene nel "Continente" e la Società partecipante proviene dalla Sicilia o dalla Sardegna. Per la Sicilia il punteggio "Isole" si applica quando ci sono almeno 300 km di percorso stradale tra Messina ed il luogo della Regata. La regola trova applicazione anche quando le regate vengono disputate nelle isole e la/e società partecipante/i ha/hanno sede nel "Continente" e dovrà esservi una distanza minima di percorso stradale di 300 km tra la sede della società e Messina

.....

CALCOLO DEL PUNTEGGIO PER CLASSIFICHE NAZIONALI

• **Prestazione (TAB. 1-2-3)**

In funzione della posizione di classifica si ricava dalla "Tabella Base" (TAB.1) il punteggio di base per il calcolo.

In funzione del tipo di imbarcazione olimpica/paralimpica (TAB.2), tipo regolamentare o costiero, attività di canottaggio universitario (TAB.3), della categoria del vogatore e del tipo di regata (regionale, nazionale, ecc.) si ricava il moltiplicatore.

Il punteggio di prestazione si ricava moltiplicando i valori trovati.

• **Partecipazione (TAB. 4)**

In funzione del tipo di imbarcazione (olimpica/paralimpica, tipo regolamentare o costiero) e del tipo di regata, si assegna il punteggio di partecipazione.

Regole per l'attribuzione dei punti (art.9, 1° comma, lettera c) dello Statuto)

1. I soggetti affiliati vengono classificati a seconda dell'attività agonistica da essi esplicata durante l'anno a livello regionale, interregionale, nazionale ed internazionale;
2. I punteggi, riferiti a ciascun vogatore-gara compresi i timonieri, vengono attribuiti secondo le tabelle 1-2-3-4 ove sono riportate anche alcune note per la relativa applicazione; viene

assegnato un punteggio in funzione della posizione di classifica in finale ed un punteggio di partecipazione indipendente dalla posizione di classifica;

3. Si intendono valide per la classifica solo le regate inserite nel calendario agonistico ufficiale deliberato dal Consiglio Federale che comprende:
 - un massimo di tre regate regionali. Tali regate devono essere deliberate dal Consiglio Regionale e ratificate dal Consiglio Federale. Nel caso il Comitato regionale preveda l'impossibilità di far svolgere nella stessa giornata le gare di tutte le categorie a causa dell'elevato numero di atleti partecipanti della regione, il Consiglio Federale, su specifica richiesta al momento della definizione del calendario, può concedere di effettuare in altre date un massimo di due regate riservate alle sole categorie allievi e cadetti stralciandole da due regate regionali regolamentari.
 - le regate nazionali in tipo regolamentare o su barche per il canottaggio costiero aperte a tutte le categorie previste;
 - le regate interregionali nel numero massimo di due sul territorio nazionale e nella ripartizione stabilita dal Consiglio Federale di cui almeno una da svolgersi in data successiva alla prima regionale;
 - le regate di Gran Fondo;
 - le regate nazionali/meeting;
 - i Campionati d'Italia;
 - i Campionati continentali e le regate internazionali del circuito F.I.S.A. indicate nel calendario remiero agonistico della F.I.C. e valide per l'ottenimento del punteggio di classifica Montù;
 - i Campionati Mondiali;
 - i Giochi Olimpici, Paralimpici e Giovanili
4. Agli effetti della classifica il punteggio acquisito dall'atleta neo arruolato alle armi viene assegnato tanto al soggetto civile di provenienza, quanto al gruppo militare di temporanea appartenenza, solamente nell'ipotesi in cui il trasferimento presso la società militare si sia verificato a stagione sportiva già iniziata e l'atleta abbia già gareggiato per la società civile di provenienza.
5. Nell'ipotesi in cui il detto trasferimento sia avvenuto prima o all'inizio del nuovo anno sportivo, il punteggio verrà attribuito alla società militare.
6. Gli equipaggi ritirati durante il percorso non hanno diritto a punti (di partecipazione e di prestazione)
7. Agli equipaggi ritirati dopo l'estrazione dei numeri d'acqua viene applicata una penalizzazione corrispondente al punteggio che sarebbe spettato per la partecipazione.
8. Non è attribuito alcun punteggio per la partecipazione a regate riservate a particolari categorie (es. militari, ferrovieri) o incontri tra città o regioni, in Italia ed all'estero.
9. I punteggi di prestazione sono attribuiti integralmente solo se le regate si svolgono attraverso finali dirette o turni eliminatori e finali. Nel caso di svolgimento in più serie in tutte le categorie, verrà attribuito solo il 50% del punteggio tabellare, arrotondato per eccesso. I punti di partecipazione verranno attribuiti sempre per intero.
10. Nelle regate dei Campionati d'Italia, Nazionali, Interregionali e Regionali, nel caso di equipaggio unico iscritto o di più equipaggi dello stesso affiliato unici iscritti in una specialità, la gara relativa è annullata ed il soggetto sarà avvisato tempestivamente per poter fare le variazioni del caso.
11. Nelle stesse regate, se dopo l'accreditamento o alla partenza rimane un unico equipaggio presente o più equipaggi presenti dello stesso affiliato in una specialità, verrà sempre attribuito

il punteggio di partecipazione per intero ma la gara non sarà disputata e il titolo di Campione d'Italia non sarà assegnato

12. Tutte le regate valide per la classifica agonistica nazionale devono essere disputate, indipendentemente dalla categoria e specialità, nell'ambito di una stessa manifestazione.

Classifiche regionali

Le classifiche regionali sono riservate solamente alle regate valide per l'inserimento nella classifica nazionale, proposte, anno per anno, dai Consigli Regionali ed approvate dal Consiglio Federale.